SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***9****:*

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1999.

Cassa di risparmio di Bolzano, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1999.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1999.

Cassa di risparmio di Gorizia, società per azioni, in Gorizia: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1999.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. **463.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 115, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLO STATO E DELLA REGIONE

Art. 1.

Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale

1. La lettera *e)* del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è sostituita dalla seguente:

«*e)* il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti».

2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 MARZO 1974, N. 381, IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI OPERE IDRAULICHE

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresì la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.»;

d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.

Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresì il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta può essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.

2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».

2. Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.

3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.».

Art. 6.

*Introduzione dell'articolo 11-*bis *nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale.*

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis.* — *1.* I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima».

Art. 7.

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.

1. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,» sono soppresse.

Art. 8.

*Introduzione dell'articolo 19-*bis *nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province.*

1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis.* — *1.* Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.».

Capo III

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 MARZO 1977, N. 235, IN MATERIA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Art. 9.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è anteposto il seguente:

«Art. 01. — *1.* Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

2. Le funzioni relative alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

b) la ricerca scientifica in campo energetico;

c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;

d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;

e) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera *c)* del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera *c),* 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;

b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera *c), 1-bis* e 1-*ter* del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.».

Art. 11.

*Introduzione dell'articolo 1-*bis *nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — *1.* Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

5. Ai fini di un ordinato esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia è in facoltà della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.

6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.

7. In presenza di una o più richieste, la provincia competente ne valuta l'idoneità e provvede a notificare il contenuto di quella ritenuta migliore al concessionario. Tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche di produzione, può comunicare alla provincia competente il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.

8. La facoltà spettante al concessionario uscente ai sensi del comma 7 spetta altresì agli enti di cui all'articolo 10 e alle aziende o società degli enti locali come individuate dall'articolo 1 del presente decreto, anche nel caso in cui i programmi da essi eventualmente presentati non siano risultati i migliori.

9. La provincia competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario, tranne nel caso in cui la detta parità di condizioni si verifichi rispetto al programma o all'impegno presentato ai sensi dei commi da 6 a 8 dagli enti di cui all'articolo 10 o dalle aziende o società degli enti locali come individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

10. Nel caso di parità di condizioni, anche per effetto di quanto disposto dai commi 7 e 8, tra i programmi o gli impegni degli enti di cui all'articolo 10 o delle società o aziende degli enti locali di cui all'articolo 1 del presente decreto e del precedente concessionario, la provincia competente assegna agli stessi un nuovo termine entro il quale presentare un programma ulteriormente migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso ad uso idropotabile e itticolturale rispetto a quello che i soggetti medesimi avevano assunto l'impegno di attuare. Nell'atto di assegnazione del nuovo termine la provincia competente indica altresì i criteri per la valutazione del predetto programma.

11. La provincia competente rilascia la concessione al soggetto che abbia presentato il programma di miglioramento paesaggistico-ambientale e di deflussi ad uso idropotabile ed itticolturale migliore in conformità al parere di tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente dal presidente della provincia competente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il terzo indicato d'intesa tra il presidente della provincia e il Ministro stessi, ovvero, in caso di mancata intesa, indicato dal presidente del tribunale di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. Le determinazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono assunte di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

12. Nei casi diversi dal comma 6, compreso il caso di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 9, la provincia competente indice gara pubblica per l'attribuzione della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. La provincia competente individua il soggetto vincitore della gara pubblica, ne dà comunicazione agli interessati e trasmette il programma presentato dal soggetto risultato vincitore agli enti di cui all'articolo 10 ovvero alle aziende o alle società degli enti locali, come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. I predetti enti e società hanno diritto di comunicare alla provincia competente entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato più idoneo. La provincia competente rilascia la concessione preferendo a parità di condizioni gli enti di cui all'articolo 10 ovvero le aziende o le società degli enti locali come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. La provincia determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento della energia prodotta e della potenza installata nonché le modalità di valutazione degli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui ai commi 6, 7, 9, 10 e 11 e al presente comma.

13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il termine quinquennale di cui al comma 6 è ridotto a dodici mesi.

15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.

16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi com-

presi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.».

Art. 12.

*Introduzione dell'articolo 1-*ter *nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.*

1. Dopo l'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:

«Art. 1-*ter.* — *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.

4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o società sia le attività di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.

5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1-*bis,* comma 4.».

Art. 13.

*Introduzione dell'articolo 1-*quater *nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti.*

1. Dopo l'articolo 1-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:

«Art. 1-*quater.* — *1.* In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attività di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società di cui all'articolo 10. Le province possono altresì destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e società, dalle società concessionarie, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attività correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresì i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».

Art. 14.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della distribuzione.

1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: «con legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della provincia territorialmente competente».

Art. 15.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti dell'Enel.

1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: «del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente della giunta provinciale territorialmente competente».

Art. 16.

Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere *a)* e *b)* del primo comma le parole: «specie 1/A» sono soppresse;

b) al terzo comma le parole: «del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente della giunta provinciale territorialmente competente» e le parole: «del 7,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle società di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti.».

Art. 17.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attività elettriche.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una società di enti locali.»;

b) al secondo comma, le parole: «dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *b)*;

c) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficiario del trasferimento».

Art. 18.

Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* Per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si applica quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».

Art. 19.

Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il «soggetto elettrico provinciale».

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: «costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:».

2. Alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono anteposte le seguenti parole: «esercizio delle attività elettriche di cui all'articolo 1 e».

Capo IV

ABROGAZIONI

Art. 20.

Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 12;

b) l'articolo 15;

c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;

d) la lettera *f)* del primo comma dell'articolo 19.

2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono abrogati.

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale.

1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni «Demanio idrico» degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.

2. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle province, ivi comprese quelle ad esse delegate.

4. Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:

a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economica-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;

b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

5. I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal presidente della giunta provinciale interessata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1974, n. 223.

— Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1977, n. 146.

— Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. — Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:

a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;

b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;

c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;

d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;

e) *il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti;*

f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.

I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo».

— L'art. 7, il terzo comma dell'art. 8 e l'art. 14 del citato D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:

«Art. 7. — Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna».

«Art. 8, comma 3º. — Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo».

«Art. 14. — Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo».

— L'art. 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), è il seguente:

«Art. 17. — Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 381/1974, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. — *In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera* e), *del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.*

Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.

Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresì la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.

Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione».

— La lettera *e)* del primo comma dell'art. 8 del citato D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, è citata nelle note all'art. 1.

— Per quanto concerne il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note alle premesse.

— L'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 14. — È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato».

— La legge 18 maggio 1989, n. 183, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1989, n. 120, supplemento ordinario.

— L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

— Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1992, n. 94, supplemento ordinario.

Note all'art. 3:

— Il secondo coma dell'art. 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), è il seguente:

«Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia il parere si intende espresso in senso favorevole».

— Il comma 3 dell'art. 23 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), è il seguente:

«3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, ore di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale».

— L'art. 8 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è il seguente:

«Art. 8. — Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.

Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio del Ministri e dalla giunta provinciale.

Il progetto adottato dal comitato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della regione.

I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del Presidente della giunta provinciale interessata.

Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 16 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381:

«Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale».

— L'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è riportato nelle note all'art. 2.

— L'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è il seguente:

«Art. 30. — Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, è il seguente:

«Art. 1 *(Tutela e uso delle risorse idriche).* — 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo del primo comma dell'art. 14 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. — Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.

Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1».

Nota all'art. 9:

— Il titolo del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nella sua formulazione originaria, era il seguente:

«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica».

— Gli articoli 8, 9 e 16 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige sono i seguenti:

«Art. 8. — Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chius" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale».

«Art. 9. — Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzioni e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature».

«Art. 16. — Nelle materie e nei limiti entro cui la regione, o la provincia, può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali, funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica».

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), è il seguente:

«Art. 3 *(Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento).* — Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.

Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi a risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservato, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.

Impregiudicato quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.

L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione a la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione comprese quelle contenute nel presente decreto.

Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.

L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme».

— L'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, è il seguente:

«Art. 10. — Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.

Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fondi pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime».

— Il primo comma dell'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è riportato nelle note all'art. 2.

Note all'art. 10:

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il seguente:

«Art. 14 *(Clienti idonei)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;

d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:

a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi consumi non inferiori a 20 GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi consumi non inferiori a 9 GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;

c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio 2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto».

— Il primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), è il seguente:

«È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'art. 4».

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. in nota all'art. 19.

— Il testo dei numeri 6) e 8) dell'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è il seguente:

«6) Non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni

aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

[È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime].

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello».

«8) Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni i Kwh annui».

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è citato nelle note alle premesse. Si riporta il testo della lettera *d),* del comma 1 dell'art. 14:

«1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a)-c) (Omissis);

d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 235/1997, v. nelle note dell'art. 19.

— L'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), è il seguente:

«Art. 7. — Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le Province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le Province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.

L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 235/1997 è riportato nell'art. 10 del presente decreto.

— Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 16 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è riportato nelle note all'art. 4.

— L'art. 19-*bis* del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è stato introdotto dall'art. 8 del presente decreto.

— Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è riportato nelle note all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.

— L'art. 25 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è il seguente:

«Art. 25. — Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In

mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione».

— Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nella sua formulazione originaria, era il seguente:

«Art. 9. — Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle provincie e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'art. 13 dello statuto e relative norme di attuazione, è costituito presso il Commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attività elettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale, tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attività elettriche.

Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Per raggiungere le finalità di cui al primo comma:

a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica secondo le previsioni di un programma di interscambio a livello provinciale;

b) per energia elettrica accedente il fabbisogno, prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si intende l'energia eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso nel programma di interscambio, deliberato dal comitato di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342. L'energia utilizzata ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio provinciale è considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse.

Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:

1) al programma del fabbisogno territoriale;

2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonché a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province;

3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché per soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'art. 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lettera *a)* del comma precedente.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 7, salvi gli impianti relativi a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, possono essere concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di cui al primo comma.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel bollettino ufficiale della regione e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono estese agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano.

Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono effettuate anche alla provincia competente, alla quale l'Enel comunica i dati relativi alla sua attività nel territorio. La provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attività elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente decreto.

L'attuazione del presente articolo è subordinata all'approvazione del piano provinciale di cui all'art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale di cui all'art. 10».

Note all'art. 12:

— L'art. 1-*bis* del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, è stato introdotto dall'art. 11 del presente decreto.

— Si riporta il testo degli articoli da 2 a 8, 13 e 14 del citato D.P.R. n. 235/1977:

«Art. 2. — Le deliberazioni degli enti locali relativa a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con legge provinciale e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

«Art. 3. — Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attività di distribuzione di energia elettrica il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

«Art. 4. — Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano inipianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferite all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.

Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerente all'attività di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici».

5. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:

a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII specie 1/a;

b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli

impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a.

L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma è corriposto in dieci anni, in venti semestralità uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo è corrisposto l'interesse del 7,50 per cento in ragione di anno».

«Art. 6. — Le imprese di cui all'art. 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che esercitano attività elettrica nell'ambito del territorio nel quale il compito della distribuzione è svolto da un ente locale, al verificarsi della condizione prevista dalla citata norma, di quella di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, o comunque in caso di cessazione di attività delle imprese medesime, sono trasferite all'ente locale stesso esclusi gli impianti di produzione se trattasi di grandi derivazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, n. 381.

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale dell'ente».

«Art. 7. — L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati».

«Art. 8. — Nell'ambito della potestà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381».

«Art. 13. — Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale.

Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6 la distribuzione è assunta dall'azienda provinciale competente.

Ove le aziende provinciali esercitino la facoltà di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi».

«Art. 14. — Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovrà comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.

Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entità numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.

Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettività ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali è mantenuto servizio e conserva il trattamento giuridico economico e previdenziale anche individuale in atto.

I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, già iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonché quelli già iscritti all'I.N.P.D.A.I., hanno facoltà di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette».

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il seguente:

«Art. 9 *(L'attività di distribuzione)*. — 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3, ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali costituiscono una o più società per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito».

— Il testo dell'art. 4, n. 8), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è riportato nelle note all'art. 10.

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il seguente:

«2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.

Note all'art. 13:

— L'art. 1-*ter* del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, è stato introdotto dall'art. 12 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della legge n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità):

«15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.

— Il testo dei numeri 6) e 8) del primo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è riportato nelle note all'art. 10.

— Il secondo comma dell'art. 13 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP».

Nota all'art. 14:

— Il testo del primo comma dell'art. 2 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato *con provvedimento della provincia territorialmente competente* e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale».

Nota all'art. 15:

— Il testo del primo comma dell'art. 4 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto *del presidente della giunta provinciale territorialmente competente* sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. — L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:

a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII;

b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII.

L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma è corrisposto in dieci anni, in venti semestralità uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento *del presidente della giunta provinciale territorialmente competente*. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo è corrisposto l'interesse del 7,50% *pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti.*

A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'art. 1, resa esecutiva ai sensi dell'art. 2, o degli enti e delle società di cui all'art. 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti in termine di novanta giorni. Il commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti».

— L'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, è riportato nelle note all'art. 9.

— L'art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, è riportato nelle note all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6. — *In tutti i casi in cui le imprese di cui all'art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del Presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'art. 10 o di un'azienda speciale o di una società di enti locali.*

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia,secondo i criteri *di cui all'art. 5, primo comma, lettera* b).

Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale *del beneficiario del trasferimento*».

— Il testo del numero 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è riportato nelle note all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.

— Il D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, reca: «Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel».

Nota all'art. 18:

— Il primo comma dell'art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è riportato nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 235/1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10. — Le province, al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'art. 9, *costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico provinciale o locale, con i seguenti compiti:*

a) esercizio delle attività elettriche di cui all'art. 1 e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;

b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera *a)* ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonché acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;

e) altri compiti attribuiti dalle province.

Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma è trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonché all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 281/1974, con modificato dal presente decreto:

«Art. 16. - È delegato alle province di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici:

1) *(Abrogato);*

2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. — Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alle strade statali;

b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;

c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;

e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

f) (abrogato);

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 381/1974 è riportato nelle note all'art. 2.

99G0534

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1999.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alle situazioni di inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico del sottosuolo determinatasi nella regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le relazioni dei commissari delegati presidente della regione Campania e sindaco di Napoli che evidenziano il protrarsi e l'aggravamento delle situazioni di emergenza relative all'inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico del sottosuolo determinatasi nella regione Campania per effetto dell'abbandono e dell'occultamento dei rifiuti, della conformazione del sottosuolo, della carente regimazione delle acque e della persistenza di sedimi industriali non più operativi, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

Ritenuto che sia pertanto necessario proseguire ed intensificare gli interventi straordinari ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la proposta di proroga dello stato di emergenza precedentemente dichiarato fatta dal Ministro dell'ambiente con nota protocollo n. 21547/ARS/M/DI/UD in data 25 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 dicembre 1999 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni riportate nelle premesse, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nella regione Campania per la bonifica dall'inquinamento dei suoli, delle falde acquifere e delle acque superficiali e per il risanamento idrogeologico, di consolidamento del sottosuolo e la regimazione delle acque, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A10547

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1999.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi, nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota del commissario delegato - presidente della regione Campania n. 6525/CD dell'11 novembre 1999 con la quale sono state trasmesse schede riepilogative sullo stato delle procedure in corso per la realizzazione degli impianti finali di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi il giorno 17 novembre 1999 presso la Presidenza del Consiglio del Ministri per affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti, è emersa la necessità di provvedere, nell'immediato, a prorogare lo stato di emergenza nella regione Campania e, conseguentemente, i poteri conferiti con le precedenti ordinanze al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato per raggiungere l'obiettivo della soluzione dello stato di emergenza attraverso la riduzione del quantitativo dei rifiuti da conferire agli impianti definitivi mediante l'accelerazione delle attività di raccolta differenziata, attraverso immediato avvio della realizzazione degli impianti definitivi per il trattamento dei rifiuti, nonché attraverso il prosieguo, per il tempo minimo necessario, dell'esercizio delle discariche esistenti, per assicurare comunque la continuità di smaltimento;

Vista la proposta di proroga dell'emergenza fatta dal Ministro dell'ambiente con nota protocollo n. 21547/ARS/M/DI/UD.E in data 25 novembre 1999;

Ritenuto che per il caso in specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 dicembre 1999 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni riportate nelle premesse, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A10546

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 dicembre 1999.

Revoca della somma di L. 21.200.000 di cui al decreto ministeriale n. 692 del 25 giugno 1991, concernente un finanziamento al comune di Bacoli per il completamento funzionale delle strutture edilizie a seguito del bradisismo. (Ordinanza n. 3025).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO
DELEGATO PER COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Visto il decreto n. 692 di repertorio del 25 giugno 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Bacoli (Napoli) della somma di L. 345.803.190 per il completamento funzionale delle strutture edilizie a seguito del bradisismo;

Vista la nota n. 4584 del 12 novembre 1999 con la quale il comune di Bacoli (Napoli) dichiara un importo disponibile di L. 21.200.000 a valere sulla predetta somma di L. 345.803.190;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7571 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 21.200.000 a valere sull'assegnazione di L. 345.803.190 disposta in favore del comune di Bacoli (Napoli) con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, n. 692 del 25 giugno 1991 per il completamento funzionale delle strutture edilizie per il bradisismo.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ni sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A10548

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1999.

Autorizzazione all'Università di Catania - istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 23 febbraio 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1996 con il quale l'Università degli studi di Catania — istituto di prima clinica chirurgica generale a terapia chirurgica è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 2 ottobre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di tre sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 1996, i seguenti sanitari:

Di Carlo dott. Isidoro, medico ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

La Greca dott. Gaetano, medico ricercaore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Puliatti dott. Carmelo, dirigente medico di primo livello presso il centro trapianti d'organo dell'Azienda policlinico Università degli studi di Catania.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A10550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», in Lenola, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1990 con il quale la società cooperativa «CO.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», con sede il Lenola (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 17 giugno 1994 con il quale il dott. Pietrosanti Enzo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Vincenzo Pagliaro, dimissionario;

Vista la lettera in data 17 settembre 1999 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Carnevali Cinzia nata ad Ancona, l'8 giugno 1968 residente a Latina via Pontinia, 19 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «CO.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.» con sede in Lenola (Latina), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Pitrosanti Enzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10549

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 31 ottobre 1997, recante «Metodologia di misura del rumore aeroportuale», che istituisce due commissioni con il compito di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione: *a)* di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come definite nell'art. 3, comma 1, lettera *m),* punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; *b)* delle zone di rispetto per le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto; *e)* della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale, nell'intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto, zona A, zona B e zona C, all'interno delle quali vigono i limiti di rumorosità stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;

Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, «Regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili»;

Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli aeromobili a garanzia della navigazione aerea;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 38-T del 30 marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto commerciale;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti limiti di edificabilità negli intorni aeroportuali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 mag-

gio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 1999, con cui è stata tra l'altro ricostituita la commissione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;

Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra richiamata;

Considerato l'interesse primario della sicurezza della navigazione aerea;

Considerato che all'inquinamento acustico aeroportuale contribuiscono i vettori ed i gestori nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle stesse dopo l'atterraggio, nonché un aeromobile in volo manovra sia in aria che a terra;

b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata con una partenza pianificata.

Art. 2.

Criteri procedurali

1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, secondo i seguenti criteri:

a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da ENAC, ENAV e società di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i più avanzati modelli matematici validati dall'ANPA, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV;

b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore a 1:5.000;

c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo art. 3;

d) le procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* possono essere ripetute per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell'attività di verifica di cui alla lettera *e);*

e) le misure di cui alla lettera *e),* sono eseguite da tecnici competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998.

Art. 3.

Procedure antirumore

1. Il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile manovra in aria.

2. Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito riportati:

a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle popolazioni esposte;

b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle fasi di decollo e di atterraggio, in accordo con quanto previsto nel decreto ministeriale n. 38-T del 30 marzo 1998, da parte delle commissioni locali;

c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 38-T del 30 marzo 1998 e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di partenza e di arrivo in modo tale da essere percorse, fatte salve esigenze di sicurezza delle operazioni di volo, da tutti gli aeromobili in possesso di certificazione conforme al decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;

d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di atterraggio e decollo come definiti dalla normativa ICAO;

e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi di necessità.

3. Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle prove motori, nelle quali devono essere osservati i seguenti criteri generali:

a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il più possibile e comunque le prove devono essere svolte in accordo con quanto previsto dai manuali tecnici;

b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la generazione di rumore verso le zone abitate;

c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere utilizzati per la riduzione del rumore immesso in corrispondenza di luoghi abitati.

4. Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto al traffico civile, secondo i criteri del presente decreto, dalle commissioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, ed adottate dal direttore della circoscrizione aeroportuale ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997.

Art. 4.

Confini delle aree di rispetto

1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri generali, stabiliti nel presente decreto, nell'ambito di ciascun aeroporto aperto al traffico civile, i confini delle tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale.

2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni dovranno tenere conto delle regolamentazioni recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.

3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i limiti di rumorosità stabiliti dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, e definiti in termini di valori dell'indice L_{VA}.

4. Le modalità di calcolo dell'indice L_{VA}, la strumentazione e la metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo dell'indice L_{VA} e della sua verifica, sono riportati negli allegati A e B del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e nel decreto ministeriale del 20 maggio 1999 recante «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico».

Art. 5.

Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali

1. In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ovvero le regioni o le province autonome interessate, convocano un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Regolamentazione dell'attività urbanistica nelle aree di rispetto

1. Per gli usi del suolo negli intorni aeroportuali, i piani regolatori comunali e loro varianti sono adeguati alle indicazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 267 del 15 novembre 1997).

2. Nella zona A di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 deve essere effettuata una classificazione del territorio comunale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 1° dicembre 1997) compatibile con il limite di rumorosità previsto per tale zona dal medesimo decreto.

3. I nuovi insediamenti realizzati nelle aree di rispetto devono attenersi alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

99A10551

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 giugno 1999.

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, e in particolare l'art. 6, il quale stabilisce che lo statuto dell'E.N.A.C. è deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'Ente e approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Vista la delibera 1/1999 del 2 febbraio 1999, del consiglio d'amministrazione dell'E.N.A.C.;

Viste le determinazioni concordate nelle riunioni del 20 e 25 maggio 1999, della conferenza di servizi per l'approvazione dello statuto dell'E.N.A.C.;

Ritenuto che lo statuto deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'E.N.A.C. in data 2 febbraio 1999 appare rispondente alle esigenze di funzionalità dell'Ente;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 giugno 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 361

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

STATUTO

TITOLO I

NATURA, SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ENTE

Art. 1.

Natura giuridica e sede legale

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, qui di seguito denominato Ente, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. L'Ente si conforma ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali dell'aviazione civile anche in relazione alla sua prevista futura trasformazione in ente pubblico economico.

3. L'Ente ha sede legale in Roma.

Art. 2.

Funzioni e attività

1. L'Ente esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.).

2. L'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni provvede, fatte salve le prerogative del Ministro dei trasporti e della navigazione, in particolare ai compiti di:

a) regolamentazione tecnica, certificazione, attività inerenti ai provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze, nonché coordinamento, controllo, ispezione e attività sanzionatoria in materia di:

*a*1) progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili e delle loro componenti;

*a*2) esercizio degli aeromobili, nonché espletamento delle attività di trasporto aereo, di lavoro aereo, di scuola di pilotaggio e di aviazione generale;

*a*3) attività lavorative del personale di terra e di volo impiegato nel campo aeronautico, nonché qualificazione dei relativi addetti, rilascio, mantenimento in esercizio, rinnovazione, sospensione, revoca e più in generale controllo dei connessi titoli e licenze;

*a*4) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali;

*a*5) installazioni, servizi e attività aeroportuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo, facilitazioni aeronautiche (nell'accezione inglese facilitation);

*a*6) prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, compreso quello elettromagnetico;

b) proposta e partecipazione alle attività di indirizzo, programmazione e garanzia dello sviluppo del sistema di trasporto aereo ed aeroportuale;

c) tenuta del registro aeronautico nazionale e pubblicazione del registro degli aeromobili civili;

d) tenuta dei registri e degli albi del personale navigante e degli altri operatori del settore nelle forme previste dal Codice della navigazione o dalle altre leggi speciali, nonché accertamento delle infrazioni disciplinari ed applicazione delle relative sanzioni;

e) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo, con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze, in materia di regolamentazione dei servizi di comunicazione, navigazione, sorveglianza e gestione del traffico aereo, anche con riferimento all'impiego dei satelliti e di nuove tecnologie;

f) rapporti con enti, società ed organizzazioni nazionali ed internazionali, operanti nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza, con unità operative, presso le organizzazioni internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

g) partecipazione, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, alle attività nazionali ed internazionali, comprese quelle inerenti alla predisposizione degli accordi internazionali e bilaterali ed elaborazione della normativa di adeguamento ai principi e alle disposizioni nazionali ed internazionali nelle materie di competenza dell'Ente;

h) elaborazione delle proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e del sistema del trasporto aereo, individuando le relative fonti finanziarie;

i) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi d'intervento e dei piani d'investimento aeroportuale, razionalizzazione e modifiche delle procedure e di altre attività in materia di servizi aeroportuali nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni;

j) eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico;

k) affidamento, nelle forme previste dalla normativa vigente, dei beni del demanio aeroportuale, nonché apposizione dei vincoli di competenza nelle zone limitrofe agli aeroporti;

l) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

m) definizione dei parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dell'attività di gestione delle bande orarie nonché assegnazione e gestione delle bande orarie negli aeroporti in cui le relative competenze non siano affidate ad altri organismi;

n) esame delle problematiche economiche del trasporto aereo anche a livello internazionale, nonché istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali, in attuazione anche delle direttive del Ministro;

o) attività di ricerca, studio e promozione nel settore dell'aviazione civile;

p) consulenza tecnica, giuridica, economica ed operativa; formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, attività peritale, nonché certificazione dei sistemi di qualità, nel settore dell'aviazione civile;

q) ogni altra attività nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 3.

Organi dell'ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, con facoltà di conferire, a tali fini, deleghe e procure ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.

2. Il presidente propone al consiglio di amministrazione la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell'esercizio della funzione di indirizzo e programmazione dell'Ente.

3. Il presidente inoltre:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle relative riunioni;

b) sottoscrive, previa conforme delibera del consiglio di amministrazione, il contratto di programma;

c) sottopone al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative secondo quanto proposto dal direttore generale;

d) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

e) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, cui trasmette le deliberazioni soggette ad approvazione.

4. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito da un consigliere di amministrazione dallo stesso designato.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) determina, su proposta del presidente, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, verificandone altresì l'attuazione;

b) delibera in ordine alla definizione e modifiche dello statuto, del regolamento amministrativo-contabile, del contratto di programma, del regolamento di organizzazione e del personale, anche dirigenziale, del regolamento delle tariffe per le prestazioni di servizi e degli altri regolamenti necessari al funzionamento e all'espletamento dei compiti dell'Ente;

c) delibera i bilanci, con le modalità indicate nel regolamento amministrativo-contabile;

d) previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera sulle dotazioni organiche del personale e adotta i provvedimenti di costituzione e soppressione delle strutture centrali e territoriali dell'organizzazione dell'Ente, nonché delle unità operative in ogni ambito interno ed internazionale;

e) provvede, su proposta del presidente sentito il direttore generale, alla nomina e al conferimento delle funzioni al vice direttore generale che coadiuva il direttore generale, nonché alla fissazione dei parametri di determinazione degli emolumenti ad esso spettanti;

f) nomina i membri dei Comitati istituiti ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente statuto;

g) ratifica i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente, adottati in caso di urgenza dal direttore generale;

h) delibera sull'assunzione di mutui e sulle altre operazioni finanziarie;

i) delibera in ordine alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità professionale dei componenti degli organi dell'Ente;

j) delibera, su proposta del direttore generale e secondo la legislazione vigente in materia, oltre che con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e del personale, anche dirigenziale, e nel regolamento amministrativo-contabile, le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e dei dirigenti ed il conferimento dei relativi incarichi, anche a tempo determinato, le nomine a dirigente, nonché le relative assegnazioni alle strutture organizzative dell'Ente ed in materia di comandi e distacchi;

k) delibera, su proposta del direttore generale, l'affidamento nominativo di incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche ed incarichi di supporto tecnico scientifico, nonché in ordine, fra gli altri elementi, alla loro durata ed al relativo compenso;

l) delibera sulle iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche;

m) delibera sulle liti e sulle transazioni, decidendo motivatamente se avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

n) adotta i provvedimenti concernenti il demanio e il patrimonio immobiliare e delibera in ordine alla definizione di tariffe, tasse e diritti;

o) delibera la partecipazione a società, enti e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;

p) esercita il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

q) definisce le politiche finanziarie dell'Ente;

r) delibera su tutte le altre materie di indirizzo, non espressamente riservate ad altri organi dell'Ente dalla legge o dal presente statuto.

2. I consiglieri in numero minimo di due possono motivatamente richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione e con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla stessa l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le delibere e le modiflche di cui alle lettere *a), b), d), f, o)* del comma 1 del presente articolo sono assunte dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

5. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con apposito regolamento, le norme per il suo funzionamento.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 58-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e, a tal fine, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito il parere del Comitato consultivo degli operatori e utenti di cui al successivo art. 17, verifica l'applicabilità del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, definito dal Dipartimento della funzione pubblica, apportandovi i conseguenti adeguamenti.

Art. 6.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla la gestione amministrativa e contabile dell'Ente; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'Ente redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

2. Il collegio dei revisori esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, contrazione di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal consiglio di amininistrazione, al quale può chiedere informative specifiche.

3. I membri del collegio dei revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione.

5. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di collegio sindacale.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura, avvalendosi dei competenti uffici dell'Ente, l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione; sovrintende all'attività di tutti gli uffici ed unità operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue, riferendone al presidente, ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente e ne informa tempestivamente il presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

3. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, al quale può attribuire, nei limiti delle competenze di cui è titolare, responsabilità di settore e delegare specifiche funzioni.

4. Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal vice direttore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, da un dirigente delegato dal direttore generale.

Art. 8.

Incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi

1. Fatto salvo quanto in via generale previsto dalla normativa istitutiva dell'Ente, la carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. È causa di incompatibilità con la carica di componente degli organi dell'Ente avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente stesso.

3. I componenti degli organi non possono, nel settore di competenza dell'Ente, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza.

4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la decadenza dall'incarico, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro dei trasporti e della navigazione; la eventuale decadenza, previa contestazione da parte del medesimo Ministro, è dichiarata dall'autorità competente per la nomina.

5. I componenti degli organi dell'Ente decadono dalla carica se interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

6. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 9.

Sostituzione di componenti degli organi

1. Alla sostituzione di un componente degli organi, si procede secondo le modalità di nomina fissate nella legge istitutiva, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.

TITOLO III

STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Art. 10.

Struttura organizzativa e articolazione territoriale

1. La struttura dell'Ente, basata su logiche organizzative orientate ad assicurarne la massima flessibilità operativa, si articola, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, in struttura centrale e territoriale.

2. La struttura territoriale si articola in modo da garantire la distribuzione delle attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione del settore, con possibilità di prevedere unità operative all'estero presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di aviazione civile.

3. Il consiglio di ammimstrazione definisce l'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi e dei criteri di funzionamento enunciati nei precedenti commi.

Art. 11.

Personale

1. Il personale dipendente dell'Ente è articolato in quattro aree di attività:

a) dirigenziale;

b) professionale;

c) operativa;

d) tecnico-economico-amministrativa.

2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione, spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.

3. Al personale appartenente al ruolo professionale di cui alla legge n. 70/75 sono attribuite le attività istituzionali relative a progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili e delle infrastrutture ed impianti aeroportuali nonché ogni altra attività di tipo professionale connessa alla attività istituzionale dell'Ente.

4. Appartengono all'area operativa gli ispettori di volo di cui alla legge 23 settembre 1980, n. 591, ed i dipendenti che esplicano attività di natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per l'espletamento dei compiti istituzionali.

5. Appartengono all'area tecnico-economico-amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, contabili, di assistenza tecnica, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.

6. Il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle previsioni normative in materia contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal regolamento amministrativo-contabile e di quello di organizzazione e del personale, anche dirigenziale.

7. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro stipulato dall'A.R.A.N., quale rappresentante dell'Ente, conformandosi alle previsioni contenute nell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Relazioni sindacali

1. Il direttore generale, su indicazione del presidente e del consiglio di amministrazione, cura le relazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 13.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ente individua, nell'ambito della propria struttura, ai fini della trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e sicurezza dei procedimenti decisionali, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, che dovrà avvalersi anche di forme di comunicazione telematica e di rete.

Art. 14.

Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo istitutivo dell'Ente;

b) dai beni del demanio aeroportuale assegnati a titolo gratuito all'Ente per il successivo affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

c) dai beni mobili ed immobili già appartenenti al registro aeronautico italiano ed all'Ente nazionale della gente dell'aria.

2. Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente ed all'attuazione del contratto di programma, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

b) proventi previsti dall'art. 7 della legge 2 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

c) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

d) proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse.

Art. 15.

Ordinamento contabile, disposizioni finanziarie e procedure di riscossione

1. Il regolamento di contabilità, che definisce i principi e le modalità della gestione contabile, è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La proposta di bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, sono inviati dal presidente al collegio dei revisori e ai consiglieri di amministrazione quindici giorni prima della data della seduta in cui devono essere discussi. Le relative deliberazioni vengono adottate rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed entro il mese di aprile successivo all'esercizio scaduto. Le stesse, corredate dalla relazione del collegio dei revisori, vengono trasmesse al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla data della deliberazione, per l'approvazione secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

3. All'Ente si applica la procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni. I crediti dell'Ente sono altresì assistiti dai privilegi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

Comitato consultivo tecnico economico e giuridico

1. È istituito il comitato consultivo tecnico, economico e giuridico, che dura in carica due anni ed è composto dal direttore generale o suo delegato, che lo presiede, e da sei membri esperti in materie tecniche, economiche e giuridiche. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. I componenti del comitato, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire qualifica non inferiore a dirigente generale di livello *C* e non possono espletare altre funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente.

3. Il comitato esprime parere non vincolante su proposte di regolamenti riguardanti la sicurezza, l'esercizio delle attività di trasporto aereo e la gestione degli aeroporti, nonché su ogni altra questione sottopostagli, nell'ambito delle rispettive competenze, dal direttore generale, dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Ente.

Art. 17.

Comitato consultivo degli operatori e utenti

1. È istituito il comitato consultivo degli operatori e degli utenti, che dura in carica due anni ed è composto da nove membri, compreso il presidente dell'Ente o un suo delegato, che svolge funzioni di coordinatore. Il direttore generale o un suo delegato partecipa ai lavori del comitato. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. I componenti del comitato sono scelti, con criteri di rappresentatività, tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria degli operatori aeroportuali pubblici e privati, dai vettori aerei, dai rappresentanti dell'industria aeronautica, dagli utenti del trasporto aereo e da tutti coloro che operano in modo rilevante nel settore di competenza dell'Ente.

3. Il comitato esprime parere non vincolante in materia di:

a) pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale;

b) verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi;

c) definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti dagli operatori del settore;

d) ogni altra materia indicata dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 18.

Sanzioni disciplinari

1. L'Ente provvede all'accertamento delle infrazioni disciplinari a carico del personale titolare di licenze aeronautiche e di tutti coloro che siano assoggettati al potere disciplinare dell'Ente, nelle modalità stabilite dal consiglio di amministrazione con apposita disciplina.

Art. 19.

Composizione delle controversie

1. L'Ente organizza ed amministra servizi di conciliazione ed arbitrato concernenti le controversie sorte in occasione ed in relazione a contratti aventi ad oggetto prestazioni attinenti le materie di propria competenza.

2. Hanno diritto ad accedere ai servizi di cui sopra i soggetti considerati sia consumatori che professionisti ai sensi dell'art. 1469-*bis,* primo comma, codice civile.

3. Il consiglio di amministrazione, con apposita disciplina, stabilisce le norme di funzionamento dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, durante la vigenza del primo contratto di programma, il direttore generale dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvia procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli, prevedendo altresì modalità valutative in esito al raggiungimento di obiettivi per progetti.

2. Ai fini dell'unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, il consiglio di amministrazione predispone apposite tabelle di equiparazione, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo di adeguamento dei regolamenti dell'Ente secondo le disposizioni ivi stabilite.

99A10279

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 novembre 1999.

Iscrizione dell'Associazione «Movimento consumatori» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Acquisita la domanda presentata in data 6 agosto 1999 alla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Tutela del consumatore con la quale l'Associazione movimento consumatori, con sede legale in via Adige n. 11, Milano, ha chiesto l'iscrizione in via provvisoria all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1252871 del 6 agosto 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore la dott.ssa Margherita La Rocca;

Esaminata la documentazione prodotta, nonché quella pervenuta come integrativa a seguito di formale richiesta da parte della divisione III, ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 8 comma 2 della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario incaricato;

Ritenuto che l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 281/1998 con la sola esclusione del requisito numerico;

Considerato che in base alla documentazione prodotta la predetta Associazione è stata valutata positivamente in base all'ampiezza e alla rilevanza delle attività effettivamente svolte a tutela dei consumatori e degli utenti nonché all'operatività e all'articolazione territoriale così come stabilito dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale consumatori ed utenti in data 24 novembre 1999 di cui all'art. 8, comma 2 della legge n. 281/1998 per l'iscrizione provvisoria all'elenco di cui trattasi;

Considerata l'indifferibilità dei termini previsti dall'art. 8 della legge n. 281/1998;

Valutata l'urgenza di procedere all'iscrizione provvisoria dell'Associazione istante;

Sulla base del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

L'Associazione movimento consumatori con sede legale in Milano è iscritta in via provvisoria fino al 31 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della medesima legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore di divisione: D'ALESSANDRO

99A10538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

Conferimento alla regione Puglia, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative alla convenzione n. 265/88. (Deliberazione n. 166/99)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f),* che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, concernente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto lo schema di delibera esaminato dal CIPE nella seduta dell'11 novembre 1998, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di conferimento delle attività in questione alle regioni, in attuazione delle norme sopra citate, trasmesso alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le valutazioni di competenza prima dell'adozione della formale deliberazione;

Vista la convenzione n. 265/88, stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Puglia, regolante il finanziamento di lire 3.000 milioni per la realizzazione della progettazione esecutiva della riqualificazione e valorizzazione ambientale e architettonica del centro storico di Lecce;

Considerato che, con nota n. 3709 del 10 dicembre 1998, il presidente della regione Puglia ha richiesto che fosse assentito direttamente alla regione il suddetto finanziamento attesa la necessità per la regione di apportare variazioni di natura programmatica alla progettazione finanziata;

Vista la successiva nota regionale n. 3551 del 23 settembre 1999, con la quale è stata segnalata l'esigenza del trasferimento immediato del finanziamento, nelle more della definizione del trasferimento dell'intera materia, attesa l'urgenza della conclusione della convenzione;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della regione Puglia per la validità delle motivazioni che la sottendono;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati, in attuazione della normativa indicata in premessa, i criteri e le modalità di conferimento alla Regione Puglia di tutte le funzioni di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'intervento di cui alla convenzione n. 265/88 citata in premessa.

1. La regione Puglia subentra al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti, in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, con gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione, dell'intervento regolato dalla convenzione n. 265/88 in questione.

2. Le risorse finanziarie trasferite sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di che trattasi ed il loro ammontare sarà pari a quello risultante dalla situazione contabile della convenzione in questione, rilevata all'atto del trasferimento.

3. L'ammontare di tali risorse non può essere variato in conseguenza di oneri diversi derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite mentre le economie comunque

conseguite resteranno a disposizione della regione che potrà utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle.

4. Alla quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire, corrispondenti all'intervento di che trattasi, si provvederà con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disponibilità di bilancio.

5. Il trasferimento delle risorse da parte della Cassa depositi e prestiti avverrà mediante accredito su conto corrente infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione.

6. L'esercizio da parte della regione Puglia delle funzioni trasferite decorrerà dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. Ai criteri e alle modalità del presente trasferimento si applicheranno le eventuali integrazioni e modifiche che saranno stabilite in sede di trasferimento dell'intera materia alla regione, sulla base delle disposizioni prima richiamate.

8. All'attuazione della presente delibera provvederà il servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la regione Puglia.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 87

99A10553

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 175/99)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Viste le proprie deliberazioni del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla citata legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visti in particolare gli articoli 8 e 9-*bis* del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplinano la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei piani annuali sopra citati, il cui finanziamento è regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori, nonché dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157;

Viste le disposizioni in materia di attuazione dei programmi regionali di sviluppo e degli interventi compresi nella azione organica 6.3 stabilite con le deliberazioni del CIPE del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 sopra richiamate;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed il riordino delle competenze del CIPE;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f),* che dispone il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997;

Vista la propria deliberazione del 6 agosto 1999 «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE in attuazione dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 112/1998 stabilisce il conferimento alle regioni delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

Considerato che alle regioni destinatarie delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuite risorse corrispondenti per ammontare a quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti, come previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

Considerato che l'ammontare delle risorse da trasferire, corrispondenti alle funzioni conferite, sarà pari a quello risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento finanziato rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi;

Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni conferite è determinata contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;

Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. In attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera *f),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente delibera regola i criteri e le modalità di conferimento alle regioni delle funzioni relative agli interventi finanziati con i piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno e con i progetti speciali e le opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157, attribuite al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in forza degli articoli 8 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle relative ai programmi regionali di sviluppo di cui alle proprie deliberazioni del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 citate in premessa.

2. All'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle singole regioni si provvederà, tenendo conto dei criteri di cui alla presente delibera, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. Relativamente agli interventi di cui agli articoli 8 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in tutti i rapporti attivi e passivi con gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi stessi, fermi restando a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento, se eccedenti i limiti dell'importo trasferito.

4. L'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni, corrispondente alle funzioni di cui al punto 3, sarà pari a quello occorrente per il completamento degli interventi di cui al medesimo punto 3, risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento, rilevata all'atto del trasferimento e tenuto conto di conguagli e recuperi. Saranno altresì proporzionalmente trasferite alle regioni risorse pari a quelle utilizzate dallo Stato nell'ultimo triennio per l'esercizio delle funzioni conferite, rappresentate dal compenso riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti per spese di amministrazione e dalle altre risorse utilizzate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi del punto 3 è incluso il recupero di somme erogate a fronte di interventi oggetto di chiusura anticipata o di revoca, in conformità alle specifiche clausole convenzionali.

6. Sempre nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi del punto 3, le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli interventi, recuperi IVA, interessi attivi, etc), secondo quanto specificato al medesimo punto 3, resteranno a disposizione delle singole regioni che potranno utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle.

7. Le somme di cui al precedente punto 4, erogate a partire dall'esercizio finanziario 2000, saranno quantificate annualmente sulla base della media delle erogazioni dell'ultimo triennio e ripartite tra le singole regioni, mediante accredito sui conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni, in proporzione all'importo complessivo occorrente per il completamento degli interventi di competenza di ciascuna regione.

8. Le regioni forniranno semestralmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per via telematica, i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, secondo modalità concordate tra la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e il Ministero del tesoro medesimo.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102

99A10552

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 novembre 1999.

Assessorato regionale dei lavori pubblici: approvazione progetto «esecutivo» 2º parte dei lavori: «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - interventi strutturali e di monitoraggio». Rettifica ordinanza n. 170 del 9 novembre 1999. (Ordinanza n. 172).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Atteso che con ordinanza n. 170 del 9 novembre 1999, è stato approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari» 2° parte interventi strutturali e di monitoraggio;

Atteso altresì che a causa di un mero errore materiale si è indicato quale importo relativo all'anticipazione attribuita per la realizzazione dell'opera la somma di L. 1.250.000.000 in luogo di L. 1.125.000.000, effettivamente assegnati all'assessorato dei lavori pubblici con precedente atto di determinazione n. 132 del 4 febbraio 1999;

Ritenuto di dover procedere a rettificare quanto disposto con la predetta ordinanza n. 170/99, in ordine all'importo da assegnare all'assessorato dei lavori pubblici per la realizzazione dell'intervento, al netto di quanto già erogato a titolo di anticipazione;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Per quanto esposto nelle premesse, fermo restando quant'altro disposto dall'ordinanza del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica n. 170/99 relativa alla realizzazione dell'intervento denominato «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari 2° parte interventi strutturali e di monitoraggio», l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza stessa è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di L. 7.700.000.000, al netto della somma già erogata a titolo di anticipazione, pari a L. 1.125.000.000, verrà messa a disposizione dell'assessorato sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1703/2, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 800.000.000, con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 2.310.000.000, per spese sostenute nella misura di L. 1.540.000.000;

L. 2.310.000.000, per spese sostenute nella misura di L. 3.850.000.000;

L. 1.155.000.000, per spese sostenute nella misura di L. 6.160.000.000».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 18 novembre 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A10478

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

DELIBERAZIONE 25 novembre 1999.

Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 1999 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 28/99).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Riunitosi nella seduta del 25 novembre 1999;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308 CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 16/99, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della

sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di L. 140.000.000.000 - pari a L. 14.000.000.000 - stanziato dalla citata legge n. 40/1999;

Considerato che con la stessa delibera n. 16/99 è stato deciso di utilizzare prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali di cui agli accordi di programma sottoscritti dal Ministero del lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 1999, del traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A12 e dalla s.s. 16 sulla A14;

Visti i predetti accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:

1) il dirottamento obbligatorio nel periodo dal 20 giugno al 20 settembre 1999, del transito del veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A12, nel tratto compreso tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

2) il dirottamento obbligatorio, nel periodo dal 20 luglio al 30 settembre 1999 - limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 21.00 alle ore 6.00 - del transito del veicoli appartenenti alle classi 4 e 5, dalla s.s. 16 sulla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;

Considerato che in virtù di tali accordi è posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;

Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che gestiscono le predette tratte autostradali - tenendo conto delle valutazioni effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la A12 e del volume di traffico rilevato sulla A16 in occasione dall'analogo provvedimento preso nell'anno 1998 - è presumibile un volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa L. 1.500.000.000, di cui il 40% è posto a carico delle imprese di autotrasporto;

Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa L. 600.000.000, vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi - L. 14.000.000.000 - resi disponibili per le finalità indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 16/99;

Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di L. 600.000.000 - laddove ciò si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate - utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili per la finalità di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 16/99;

Delibera:

1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo dal 20 giugno al 20 settembre 1999, dai veicoli in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alla classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonché effettuati tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 6.00, nel periodo dal 20 luglio al 30 settembre 1999 dai veicoli, in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto Albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto Albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2000, pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in Roma, via Giuseppe Caraci, 36, una domanda, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'Albo nazionale di cui all'art. 1 della

legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto Albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla Società concessionaria autostradale che emette le fatture. Qualora una cooperativa, consorzio o società consortile abbia fra i propri associati anche imprese non iscritte all'Albo, la stessa, oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto giuridico intestatario delle fatture, deve anche trasmettere, ove esistente, l'elenco dei sottocodici associati alle sole imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ad essa aderenti, iscritte all'Albo nazionale. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

7. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si chiede il rimborso siano stati fatturati a cooperative, consorzi e società consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione dei rimborsi sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle società consortili; le predette autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della cooperativa, del consorzio o della società consortile si evinca il potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alla domanda di rimborso; tali autorizzazioni sono rilasciate attraverso apposita dichiarazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata qualora accompagnata da fotocopia di un documento in corso di validità del dichiarante.

8. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differito, il rimborso è dovuto solo per i pedaggi per i quali è stato utilizzato il sistema telepass.

9. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

10. Le cooperative, i consorzi e le società consortili debbono altresì allegare alla domanda copia autenticata del proprio statuto dal quale risultino i requisiti indicati al punto 4 della presente delibera. Qualora tale documentazione sia stata già prodotta in allegato alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1998, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato che non sono frattanto intervenute modifiche statutarie.

11. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata già precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1998, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.

12. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervennute, trasmette su supporto magnetico alla Società che gestisce il sistema telepass i dati necessari per il calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa avente titolo. Tale dati verranno sottoposti a controllo della stessa società al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.

13. Conclusa la fase di cui al precedente punto 12, la società che gestisce il sistema telepass invia al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali è prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali è prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la società consortile, alla quale è stato fatturato il pedaggio, e la società.

14. L'importo corripondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi è corrisposto in unica soluzione dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla società che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali interessate dalla presente delibera.

15. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

16. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO 1

Applicare Marca Da bollo

Domanda (IN BOLLO) ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui alla Delibera N. 28/99 del 25 novembre 1999

concernente il rimborso di quota dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 1999

Spedire a: Ministero dei Trasporti e della Navigazione

COMITATO CENTRALE per L'ALBO AUTOTRASPORTATORI di cose per CONTO di TERZI

Via G.Caraci 36 - 00157 Roma

Il sottoscritto .... Nato a .... Il ....
Residente in .... Domiciliato..
Nella sua qualita' di .... della impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile
.... chiede di essere ammesso al beneficio del rimborso della quota dei pedaggi autostradali per l'anno 1999 di cui la delibera in oggetto.

☐ (1) COOP/CONSORZIO/SOCIETA' CONSORT. ☐ (1) SOC. CON RESIDENZA in altro paese della UE ☐ (1) IMPRESA

(2) Nr iscrizione all'Albo — Data iscrizione (*) — Data cessazione (*)

(*) Da compilare nel caso di iscrizione o nel cessazione corso del 1999

(**) ☐

(**) Laddove l'impresa,la cooperativa,il consorzio risultasse iscritta all'Albo nel corso del 1999 a seguito di qualsiasi tipo di trasformazione,fusione,etc, barrare la casella ed indicare il numero di iscrizione all'Albo attribuito ai soggetti originari dai quali l'attuale deriva ; qualora sia necessario indicare più soggetti originari ,allegare foglio aggiuntivo.

(2) Nr. Licenza comunitaria (SOLO PER IMPRESE NON ITALIANE)

CODICI DI FATTURAZIONE (3)

CODICE — CODICE — CODICE

DOCUMENTAZIONE

☐ STATUTO (4)

☐ IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA COPIA AUTENTICATA DELLO STATUTO DELLA COOPERATIVA/SOCIETA' CONSORTILE/CONSORZIO E' STATA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI PER L'ANNO 1998 : DICHIARA ALTRESI' CHE ALLA DATA ODIERNA NON SONO INTERVENUTE MODIFICHE A PREDETTO STATUTO

☐ LICENZA COMUNITARIA (4)

☐ IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA COPIA AUTENTICATA DELLA LICENZA COMUNITARIA E' STATA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI PER L'ANNO 1998 ; DICHIARA ALTRESI DI ESSERE , ALLA DATA ODIERNA, ANCORA TITOLARE DI TALE LICENZA.

☐ AUTORIZ. PER COOP/CONS./SOC.CONS (5) ☐ NUMERO AUTORIZZAZIONI ALLEGATE

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilita' penale derivanti da falsita' in atti e dichiarazioni mendaci , prevista dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

Luogo e data .... Il dichiarante ....

La sottoscrizione puo' non essere autenticata laddove venga allegata copia in carta libera di un documento di identita' in corso di validita' del dichiarante

LEGENDA E NORME PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del presente modulo dovranno essere obbligatoriamente indicati :

1. Il tipo di impresa (impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile)
2. Il numero di iscrizione all'albo o per le imprese con residenza UE il numero di licenza comunitaria
3. Dovranno essere indicati i codici di fatturazione :qualora fossero in numero maggiore dei campi disponibili sul modulo,allegare foglio aggiuntivo
4. Allegare i documenti , oppure barrare la casella della dichiarazione che interessa
5. Allegare , barrando la casella , le autorizzazioni delle imprese socie , nel caso previsto dal punto 7) della DELIBERA n. 28/99 indicando anche il numero delle autorizzazioni allegate

ALLEGATO 1/A
alla domanda per la delibera n28/99 del 25 novembre 1999
PER CONSORZI,COOPERATIVE E SOCIETA' CONSORTILI
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI

Numero iscrizione Albo

(**)

(**)
Laddove l'impresa,la cooperativa,il consorzio risultasse iscritta all'Albo nel corso del 1999 aseguito di qualsiasi tipo di trasformazione,fusione etc , barrare la casella ed indicare il numero di iscrizione all'Albo attribuito ai soggetti originari dai quali l'attuale deriva;qualora sia necessario indicare bpiù soggetti originari , allegare foglio aggiuntivo.

- Per i soci iscritti durante il 1999 dovra' essere indicata anche la data di iscrizione alla forma associativa
- Per i soci la cui iscrizione sia cessata nel corso del 1999 , dovra' essere indicata anche la data di cessazione alla forma associativa

N.ro iscrizione all' Albo	Data Iscrizione alla forma associativa	Data Cessazione alla forma associativa	Sottocodice (ove esistente) (1)

NORME PER LA COMPILAZIONE

(1) Indicare nel campo "sottocodice" il codice dell'apparato **Telepass** installato sul veicolo

Nel caso le righe non siano sufficienti per indicare tutti i dati , e' necessario compilare ulteriori copie del presente modulo

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ED ALLEGATI SU SUPPORTO MAGNETICO.

LEGENDA E CONTENUTI DEI CAMPI - DOMANDA

Per ogni impresa ,consorzio , cooperativa , società consortile , e quindi per ogni MODULO di domanda, va creato un record con i seguenti campi :

CAMPO	NUMERO CAR.	VALORE
- Flag impresa	1 car. alfanumerico	**(1) obbligatorio**
-Numero di iscrizione all'Albo	2 car. Prov 7 car. Numero iscriz 1 car. Cin od in alternativa 10 car per licenza comunitaria	**(2) obbligatorio**
- data iscrizione	Data gg/mm/aaaa	**(3)**
- data cessazione	Data gg/mm/aaaa	**(4)**
- Numero licenza comunitaria	20 car alfanumerici	**(2bis)**
- Precedente numero iscrizione Albo	2 car. Prov 7 car. Numero iscriz 1 car. Cin	**(5)**
- Codici cliente (tot 3)	9 car numerici	**(6) obbligatorio almeno uno**
- flag per statuto presente o licenza comunitaria	1 car. Alfanumerico	**(7)**
- flag con numero autorizzazioni	4 car. numerico	**(8)**

Totale caratteri record 69

(1) - FLAG-IMPRESA

TIPO DI IMPRESA ,CARATTERE ALFANUMERICO, VALORI

1 = IMPRESA
2 = CONSORZIO
3 = COOPERATIVA
4 = SOCIETA' CONSORTILE
5 = se presente anche N.RO ISCRIZ.ALBO precedenti soggetti

(2) - <u>Prov-Iscrizione/Numero-Iscrizione/Cin</u>

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri)

(2bis) - <u>Autoriz-Ue</u>

Campo numerico ,20 caratteri , e' il numero della licenza comunitaria (alternativo al numero di iscrizione all'albo, se presente anche quest'ultimo non va digitato)

(3) – <u>Data-iscriz.</u>

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa si sia iscritta nel corso del 1999 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(4) – **<u>Data-cessazione</u>**

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa abbia cessato la propria iscrizione nel corso del 1999 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(5) - Precedente numero iscrizione Albo

Laddove l'impresa,la cooperativa,il consorzio risultasse iscritta all'Albo nel corso del 1999 a seguito di qualsiasi tipo di trasformazione,fusione,etc, indicare il numero di iscrizione all'Albo attribuito ai soggetti originari dai quali l'attuale deriva ; qualora sia necessario indicare più soggetti originari ,inserire record aggiuntivo con identico formato3

(6) - <u>Cod-Cliente</u>

Si tratta di un campo numerico di massimo 9 digit ,relativo al codice clienti della societa' autostradale .

Il campo (6) è presenti 3 volte ed almeno uno deve essere compilato

(7) - <u>Doc-Statuto</u>

Campo alfanumerico con valore "S" se allegato lo statuto o la licenza comunitaria ,altrimenti blank

(8) - <u>Doc-Autor</u>

Campo numerico indicante il numero delle autorizzazioni allegate alla domanda per le diverse societa' autostradali (max 9999)

Legenda e contenuto del modulo allegato alla domanda

Questo modulo è utilizzato nel caso di domande presentate da consorzi,cooperative,società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso .

In questo caso (domande presentate da consorzi, cooperative, società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso) ,dovrà essere creato un record contenente le seguenti singole informazioni :

CAMPO	N.CARATTERI	VALORE
Tipo-record	1 car. alfanumerico	**(1) obbligatorio**
Numero iscrizione all'Albo (forma consociativa)	10 car. alfanumerici	**(2) obbligatorio**
Precedente numero iscrizione all'Albo	10 car. alfanumerici	**(7)**
Numero iscrizione all'Albo (socio)	10 car. alfanumerici	**(3) obbligatorio**
Data iscrizione alla forma consociativa nel 99	8 car. gg/mm/1998	**(4) obbligatorio**
Data cessazione alla forma consociativa nel 99	8 car.gg/mm/1998	**(4) obbligatorio**
Sotto-codice cliente Viacard/Telepass	9 car numerici	**(5)**

Totale caratteri record 56

(1) Tipo-Rec

E' = "B"

(2) – Num-iscrizione Albo forma consociativa

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del consorzio/cooperativa/società consortile ,ovvero dell'intestatario della domanda

(3) Num-iscrizione Albo del socio

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del socio.

(4) - Data-Iscrizione

E' la data di iscrizione alla forma consociativa per i soci che si sono iscritti nel 1999 ; in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/anno

(4) - Data-Cessazione

E' la data di cessazione dalla forma consociativa per i soci che sono cessati nel 1999 ; in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/anno

(5) – Sotto-codice cliente

Si tratta di un campo numerico di 9 digit ,relativo al sotto-codici cliente , ovvero al sottocodice utilizzato dal socio.
Nel caso si tratti di tessera va indicato il codice della tessera ,nel caso si tratti di Telepass si deve indicare il codici riportato sull'etichetta apposta sull'apparato installato sul veicolo.
Nel caso sia presente tale campo , è obbligatorio anche indicare i campi Tipo.tex .

(7) - Precedente numero iscrizione Albo

Laddove l'impresa,la cooperativa,il consorzio risultasse iscritta all'Albo nel corso del 1999 a seguito di qualsiasi tipo di trasformazione,fusione,etc, indicare il numero di iscrizione all'Albo attribuito ai soggetti originari dai quali l'attuale deriva ; qualora sia necessario indicare più soggetti originari ,inserire record aggiuntivo con identico formato.

TIPOLOGIA DI SUPPORTI MAGNETICI DA UTILIZZARE

- DISKETTE 3,5 " 1,44 MB
- IOMEGA ZIP 100 MB

FORMATI DEI DATI AMMESSI

1) *.DBF
2) *.DB
3) *.XLS
4) *.1-2-3
5) *.TXT lunghezza fissa

99A10554

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zone dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale Presel-Casentiga da parte del comune medesimo. (Deliberazione n. VI/45837).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 7 aprile 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Zone (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di una strada forestale Presel-Casentiga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Zone (Brescia), mappali numeri 787, 1298, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale Presel-Casentiga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossimo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strade agricole montane nelle località Tornadu, Plagne, Mignone da parte del comune medesimo. (Deliberazione n. VI/45838).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 22 aprile 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Ossimo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la sistemazione strade agricole montane nelle località Tornadu, Plagne, Mignone;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ossimo (Brescia), mappale n. 99, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strade agricole montane nelle località Tornadu, Plagne, Mignone;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di captazione nuove sorgenti e realizzazione di nuova condotta di adduzione con relativo serbatoio di accumulo al servizio dell'acquedotto comunale da parte del comune medesimo. (Deliberazione n. VI/45839).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 aprile 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per opere di captazione nuove sorgenti e realizzazione di nuova condotta di adduzione con relativo serbatoio di accumulo al servizio dell'acquedotto comunale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 101, mappali numeri 40, 14, 15, 34, 19, 18, 6, foglio n. 97, mappale n. 30, foglio n. 102, mappali numeri 17, 12, 11, foglio n. 86, mappali numeri 43, 51, 29, 50, 42, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di captazione nuove sorgenti e realizzazione di una nuova condotta di adduzione con relativo serbatoio di accumulo al servizio dell'acquedotto comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno, località Malga Campolungo, località Camposecco e Malga Val di Scala inferiore, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di aree di sosta da parte del consorzio forestale «Valle dell'Allione». (Deliberazione n. VI/45840).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 3 maggio 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Paisco Loveno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio forestale «Valle dell'Allione» per la realizzazione di aree di sosta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Paisco Loveno (Brescia), foglio n. 35, mappale n. 83, località Malga Campolongo, foglio n. 3, mappale n. 17, località Camposecco e Malga Val di Scala Inferiore, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di aree di sosta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10158

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11, comma 2 sui crediti didattici;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno sede gemmante;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e seguenti, sull'autonomia didattica delle Università;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del bilancio dell'Università, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna e del comitato regionale di coordinamento;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 5, lettera *b;*

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà di economia, in data 14 settembre 1999, relativa all'istituzione del corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda presso la predetta facoltà;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella riunione del 28 settembre 1999;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario in data 13 ottobre 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 23 novembre 1999;

Ritenuto in particolare:

che sia la previsione dei corsi di laurea a costo zero, sia l'istituzione del predetto corso di laurea presso la facoltà di economia trova puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università e, per essa, la facoltà di economia, ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'ateneo, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 è istituito presso la facoltà di economia di questo ateneo il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda.

Art. 1.

Facoltà di economia

La facoltà di economia si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

Economia e commercio;

Scienze statistiche e attuariali;

Giurisprudenza;

Statistica e informatica per l'azienda;

e nei seguenti diplomi universitari di durata triennale:

Economia e gestione dei servizi turistici;

Operatore giuridico di impresa;

Commercio estero;

Consulente del lavoro;

Economia ed amministrazione delle imprese.

Art. 2.

I titoli di ammissione per il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda di cui all'articolo precedente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua gli insegnamenti (annualità), i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami, compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme d'insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche.

Art. 4.

Il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda è organizzato come segue:

I Anno

Algebra lineare ed elementi di geometria - modulo A;

Calcolo delle probabilità - modulo A;

Fondamenti di informatica - moduli I e II;

Istituzioni di analisi matematica - moduli A e B;

Lingua inglese - moduli A e B;

Nozioni giuridiche fondamentali - modulo A;

Statistica - moduli A e B.

II Anno

Algebra lineare ed elementi di geometria - modulo B;

Analisi matematica - moduli A e B;

Calcolo delle probabilità - modulo B;

Economia politica - moduli A e B;

Fondamenti di informatica - modulo III;

Nozioni giuridiche fondamentali - modulo B;

Ragioneria - moduli A e B;

Teoria dell'inferenza statistica - moduli A e B.

III Anno

Analisi statistica multivariata - moduli A e B;

Basi di dati - modulo unico;

Economia aziendale - moduli A e B;

Ingegneria del software - modulo unico;

Sistemi operativi - modulo unico;

Statistica aziendale - moduli A e B;

n. 3 insegnamenti semestrali a scelta.

IV Anno

Marketing - moduli A e B;

Metodi statistici del controllo della qualità - moduli A e B;

Ricerca operativa - moduli A e B;

Statistica economica - moduli A e B;

n. 4 insegnamenti semestrali a scelta.

Moduli e insegnamenti.

Le attività didattiche sono organizzate in moduli. Per modulo s'intende un corso con un numero di ore d'aula compreso fra 32 e 35. Un modulo è affidato ad un singolo docente ed è svolto in un unico periodo didattico. Ogni modulo afferisce a un settore scientifico-disciplinare e ha come denominazione una di quelle previste per le discipline del settore stesso.

Esame finale.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 5.

Nell'ambito della definizione annuale del Manifesto degli studi, la facoltà di economia regolerà la progressiva attivazione delle annualità relative al corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda in accordo a quanto previsto dal presente decreto rettorale.

Benevento, 24 novembre 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A10557

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, firmato a Roma l'8 aprile 1997.

Il giorno 27 ottobre 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, firmato a Roma l'8 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 23 del 26 gennaio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1999.

Conformemente all'art. 16, tale accordo entrerà in vigore in data 26 dicembre 1999.

99A10479

Rilascio di exequatur

In data 23 novembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Umberto Seregni, console onorario della Repubblica di Corea a Milano.

99A10507

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Federazione italiana delle comunità terapeutiche», in Roma

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999 la «Federazione italiana delle comunità terapeutiche», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 3-4 dicembre 1998.

99A10558

Modificazioni allo statuto della fondazione «Terre des Hommes Italia - ONLUS», in Milano

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Terre des Hommes Italia - ONLUS», con sede in Milano, deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 5 marzo 1999, numero di repertorio 88119/13952, a rogito del dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano.

99A10559

Modificazioni allo statuto dell'associazione «La nostra casa Don Lorenzo Cantoni», in Varzi

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «La nostra casa Don Lorenzo Cantoni» che pertanto assume la denominazione di associazione «La nostra casa Don Lorenzo Cantoni - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Varzi (Pavia), deliberate dall'assemblea dei soci con atto pubblico del 5 giugno 1998, numero di repertorio 1822/1066, a rogito della dott.ssa Paola Rognoni, notaio in Pavia.

99A10560

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Focolare Maria Regina», in Scerne di Pineto

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Focolare Maria Regina», che pertanto assume la denominazione di associazione «Focolare Maria Regina - ONLUS», con sede in Scerne di Pineto (Teramo), deliberate dall'assemblea dei soci con atto pubblico del 5 maggio 1999, numero di repertorio 26785/7184, a rogito della dott.ssa Donatella Quartuccio, notaio in Roseto degli Abruzzi.

99A10561

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0236
Yen giapponese	105,32
Dracma greca	328,50
Corona danese	7,4383
Corona svedese	8,5730
Sterlina	0,62940
Corona norvegese	8,1150
Corona ceca	36,115
Lira cipriota	0,57743
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,78
Zloty polacco	4,2799
Tallero sloveno	197,6805
Franco svizzero	1,6014
Dollaro canadese	1,5134
Dollaro australiano	1,6061
Dollaro neozelandese	2,0122
Rand sudafricano	6,3003

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Cambi del giorno 9 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0175
Yen giapponese	104,40
Dracma greca	328,85
Corona danese	7,4392
Corona svedese	8,5700
Sterlina	0,62610
Corona norvegese	8,1065
Corona ceca	35,980
Lira cipriota	0,57737
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,55
Zloty polacco	4,2252
Tallero sloveno	197,7525
Franco svizzero	1,5991
Dollaro canadese	1,5046
Dollaro australiano	1,5901
Dollaro neozelandese	2,0026
Rand sudafricano	6,2561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10608-99A10609

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodar»

Estratto decreto NCR/NFR n. 646 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale AMIODAR nella forma farmaceutica e confezione: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale (nuova confezione e nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Sanofi Winthrop p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Piranesi n. 38, codice fiscale n. 00730870151.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: società Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite p.a., presso lo stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina, km 30,400.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1937:

«150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale;

A.I.C. n. 025035027 (in base 10) - 0RW08M (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame ha goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: amiodarone cloridrato 150 mg;

eccipienti: alcool benzilico, polisorbato 80, acqua per preparazioni inettabili.

Indicazioni terapeutiche: «Amiodar» per via endovenosa deve essere utilizzato quando è richiesta una risposta rapida o quando la somministrazione orale non è possibile:

terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche) extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale;

tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachicardie ventricolari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 399 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: BOTOX «100 U.I.» 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, A.I.C. n. 027841016.

Società: Allergan Inc 2525 Dupont Drive, Irvine California (Stati Uniti d'America).

Rappresentante per l'Italia: Allergan S.p.a. - Via Salvatore Quasimodo n. 134/138 - Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla distonia cervicale e al trattamento della deformità da piede equino. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tinset»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 468 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: TINSET gel 30 g, A.I.C. n. 025293046.

Società: Prodotti Formenti S.r.l. - Via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

È approvata la modifica del regime di fornitura della suddetta confezione medicinale in oggetto e la collocazione tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zentel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 470 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: ZENTEL «400 mg compresse» 3 compresse 400 mg, A.I.C. n. 027096015.

Società: SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques, 6 Esplanade Charles De Gaulle, 92731 Nanterre Cedex (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 320 mg, amido di mais 160 mg, cellulosa microcristallina 50 mg, sodio carbossimetilamido 40 mg, polivinilpirrolidone 20 mg, aroma vaniglia 10 mg, aroma arancia 10 mg, magnesio stearato 9,2 mg, aroma frutto della passione 3 mg, sodio laurilsolfato 2 mg, saccarina sodica 2 mg, lacca (E 110) 1 mg, idrossipropilmetilcellulosa 7,68 mg, glicole propilenico 0,768 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flolan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 471 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: FLOLAN 1 flaconcino 0,500 mg + 1 fl. dil., A.I.C. n. 027750013.

Società: The Wellcome Foundation Ltd, Galxo Wellcome House - Berkeley, Avenue Greenford - Middlesex UB6 0NN (Gran Bretagna).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche nel trattamento dell'ipertensione polmonare primitiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Raffreddoremed»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 477 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: RAFFREDDOREMED «capsule rigide» 12 capsule, A.I.C. n. 023178066.

Società: Iodosan S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti dell'involucro di gelatina (opercolo): eritrosina (E 127) eliminata, azorubina (E 122) 0,5345 mg, indigotina (E 132) 0,0375 mg, ferro ossido rosso eliminato, titanio biossido (E 171) 0,8995 mg, gelatina 43,5045 mg, acqua depurata 8,3200 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxipime»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 480 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: MAXIPIME:

«500 mg/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 1,5 ml, A.I.C. n. 028899019;

«1000 mg/3 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 3 ml, A.I.C. n. 028899021.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche alle infezioni intraddominali nell'adulto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cepimex».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 481 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: CEPIMEX:

«0,5 g/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 1,5 ml, A.I.C. n. 028900013;

«1 g/3 ml polvere + solvente» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 3 ml, A.I.C. n. 028900025.

Società: Mead Johnson S.p.a., via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche alle infezioni intraddominali nell'adulto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 494 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: CEPIMEX:

«0,5 g/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solvente 1,5 ml, A.I.C. n. 028900013;

«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione inettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solvente 3 ml, A.I.C. n. 028900025.

Società: Mead Johnson S.p.a., via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche limitatamente al trattamento della meningite cerebrospinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10347-99A10325

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasdilat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 488 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: VASDILAT «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule, A.I.C. n. 029331016.

Società: MDM S.r.l., viale Papiniano, 22B - 20123 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio 104,145 mg, amido di mais 19,855 mg, gommalacca 9,05 mg, povidone 1,04 mg, etilcellulosa 1,90 mg, talco 21 mg, gelatina 47,8070 mg, biossido di titanio (E 171) 0,98 mg, eritrosina (E 127) 0,0395 mg, ossido di ferro rosso (E 172) 0,0784 mg, ossido di ferro nero (E 172) 0,0157 mg, ossido di ferro giallo (E 172) 0,0802 mg.

99A10340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virlix»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 491 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: VIRLIX «10 mg/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 027811025.

Società: Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche in età pediatrica 2-6 anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10342

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spasen Somatico»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 495 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SPASEN SOMATICO «40 mg + 2 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite 40 mg, A.I.C. n. 027256027.

Società: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti del nucleo: cellulosa microgranulare mg 104,50, amido pregelatinizzato mg 45, carbossimetilamido sale sodico mg 5, silice precipitato mg 1, magnesio stearato mg 0,50;

eccipienti del rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 2,50, titanio biossido mg 1, talco mg 0,50, polietilenglicoli mg 1, ferro ossidi mg 0,07;

conseguentemente il peso medio passa da 213,2 mg ± 5% a 203 mg ± 5%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10341

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cepim».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 497 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: CEPIM:

«500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 1,5 ml, A.I.C. n. 028896013;

«1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 3 ml, A.I.C. n. 028896025.

Società: Upsamedica S.p.a., viale Filippetti, 37 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche alle infezioni intraddominali nell'adulto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 517 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: CEPIM:

«0,5 g/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 1,5 ml - A.I.C. n. 028896013;

«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 3 ml - A.I.C. n. 028896025.

Società: Upsamedica S.p.a., viale Filippetti, 37 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni pediatriche limitatamente al trattamento della meningite cerebrospinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10346-99A10324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutimil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 500 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: EUTIMIL:

«20 mg compresse» 12 compresse 20 mg, A.I.C. n. 027964016;

«20 mg compresse» 28 compresse 20 mg, A.I.C. n. 027964030.

Società: Sark S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «Fobia sociale - disturbi d'ansia sociale». I nuovo stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Dorom»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 501 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: ACICLOVIR DOROM.

Società: Dorom S.r.l., via Volturno, 48, Quinto de' Stampi - 20089 Rozzano.

Oggetto provvedimento di modifica: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aciclovir Dorom» contraddistinti dai numeri di A.I.C. 028467025, A.I.C. 028467037 e A.I.C. 028467049 prodotti anteriormente al 25 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 454 del 29 luglio 1999, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 febbraio 2000.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10305

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoh 2»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 502 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: NEOH 2.

Società: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neoh 2» 28 cpr. 75 mg, A.I.C. n. 027777010 e «Neoh 2» «150» 14 cpr. 150 mg, A.I.C. n. 027777022 prodotti anteriormente al 2 luglio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 228 del 1º giugno 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 25 dicembre 1999.

99A10301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suguan M»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 503 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SUGUAN M.

Società: Hoechst Pharma S.p.a., viale Gran Sasso n. 18 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Suguan M» 40 compresse rivestite, A.I.C. n. 027174010, prodotti anteriormente al 24 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 238 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suguan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 504 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SUGUAN.

Società: Hoechst Pharma S.p.a., viale Gran Sasso n. 18 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Suguan» 40 compresse, A.I.C. n. 022652010, prodotti anteriormente al 24 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 237 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daonil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 505 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: DAONIL.

Società: Hoechst Pharma S.p.a., viale Gran Sasso n. 18 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Daonil» 30 compresse 5 mg, A.I.C. n. 021642018, prodotti anteriormente al 24 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 239 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fonicef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 506 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: FONICEF.

Società: Errekappa Euroterapici S.p.a., via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fonicef» «500» im 1 flac. 500 mg + 1 f. 2,0 ml, A.I.C. n. 032807012 e «Fonicef» «1000» im 1 flac. 1000 mg + 1 f. 2,5 ml, A.I.C. n. 032807024, prodotti anteriormente al 4 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 334 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 31 gennaio 2000.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10306

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasticom»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 507 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: LASTICOM «1 mg spray nasale, soluzione» 1 flacone con nebulizzatore da 10 ml, A.I.C. n. 027673033.

Società: Asta Medica AG - Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: metilidrossipropilcellulosa g 0,01000, sodio edetato g 0,00500, acido citrico anidrog 0,00438, sodio fosfato dodecaidrato g 0,06480, sodio cloruro g 0,06870, acqua depurata g 9,88712.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroxat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 508 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SEROXAT:

«20 mg compresse» 12 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027963014;

«20 mg compresse» 28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027963038.

Società: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambelletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «fobia sociale-disturbi d'ansia sociale». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereupin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 509 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SEREUPIN:

«20 mg compresse» 12 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027965019;

«20 mg compresse» 28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027965033.

Società: Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «fobia sociale-disturbi d'ansia sociale». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allergodil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 510 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: ALLERGODIL «1 mg spray nasale, soluzione» 1 flacone con nebulizzatore da 10 ml, A.I.C. n. 028310023.

Società: Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: metilidrossipropilcellulosa g 0,01000, sodio edetato g 0,00500, acido citrico anidrog 0,00438, sodio fosfato dodecaidrato g 0,06480, sodio cloruro g 0,06870, acqua depurata g 9,88712.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flomed»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 515 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: FLOMED:

«300 mg compresse film rivestite» 30 compresse, A.I.C. n. 025608050;

«600 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, A.I.C. n. 025608074.

Società: Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

per la confezione «300 mg» 30 compresse:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 100 mg, saccarosio (eliminato), cellulosa microgranulare (eliminata), carbossimetilcellulosa sodica reticolata 24 mg, idrossipropilcellulosa 15 mg, metilcellulosa (eliminata), magnesio stearato 6 mg, etilcellulosa (eliminata), copolimeri metacrilici 8 mg, talco 2 mg, titanio biossido 1,5 mg, dietilftalato 1,5 mg;

per la confezione «600 mg» 30 compresse a rilascio prolungato:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gomma adragante 210 mg, agar agar 10 mg, magnesio stearato 17 mg, silice precipitata 3 mg, copolimeri metacrilici 30 mg, titanio biossido 1 mg, polietilenglicole 6000 5 mg, talco 1,5 mg, dietilftalato 1,5 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxipime»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 516 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: MAXIPIME:

«500 mg/1,5 ml per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 028899019;

«1000 mg/3 ml per soluzione iniettabile» 1 flac. polv. + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028899021.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni pediatriche limitatamente al trattamento della meningite cerebrospinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paidocin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 518 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: PAIDOCIN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite, A.I.C. n. 027502044.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: rivestimento granuli tampone: etilcellulosa 26,000 mg, dibutilsebacato 5,000 mg, talco 2,600 mg, silice precipitata 0,260 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tildiem».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 519 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: TILDIEM «300 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 025278060.

Società: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvato il prolungamento del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 520 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: TILDIEM «200 mg capsule a rilascio prolungato» 36 capsule - A.I.C. n. 025278072.

Società: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvato il prolungamento del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10329-99A10316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unisinus»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 521 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: UNISINUS «0,1% spray nasale soluzione» 15 ml, A.I.C. n. 015475039.

Società: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 0,715 g, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 0,223 g, sodio fosfato monobasico monoidrato 0,1437 g, benzalconio cloruro 0,0125 g, mentolo 0,025 g, canfora 0,015 g, eucaliptolo 0,0075 g, polisorbato 20 0,600 g, disodio edetato 0,100 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10313

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diladel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 524 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: DILADEL «300 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 025275037.

Società: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvato il prolungamento del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angizem»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 525 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: ANGIZEM «300 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 025280052.

Società: Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvato il prolungamento del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decadron»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 526 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: DECADRON:

«0,5 mg compresse» 10 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 014729014;

«0,75 mg compresse» 10 compresse 0,75 mg - A.I.C. n. 014729038.

Società: Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si approva la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A10332

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nettacin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 527 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: NETTACIN «300» im iv 1 fiala 300 mg/3 ml, A.I.C. n. 024809067.

Società: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È approvata, conseguentemente alla modifica eccipienti già autorizzata, la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A10345

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoflurane Rhone-Poulenc Chemicals».

Estratto decreto n. 550 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora intestata a nome della società Rhodia Limited, Oak House, Reeds Crescent Watford, WD1 1QH Herts (U.K.) (Gran Bretagna):

Specialità: ISOFLURANE RHONE-POULENC CHEMICALS, flacone 100 ml, A.I.C. n. 029184013,

è ora trasferita alla società: Rhodia Organique Fine Limited, Oak House, Reeds Crescent, WD1 1QH Watford, Herts (Gran Bretagna).

Rappresentante per l'Italia: Rhodia Chem Italia S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano, codice fiscale n. 00847060159, con variazione della denominazione della specialità in: Isoflurane Rhodia Organique Fine LTD.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10334

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Adrenalina», «Atropina solfato», «Calcio cloruro», «Calcio e magnesio cloruro», «Calcio gluconato», «Magnesio solfato», «Olio di vaselina sterile», «Polisalinica concentrata con potassio», «Polisalinica concentrata senza potassio», «Potassio fosfato», «Potassio lattato», «Sodio e potassio bicarbonato».

Estratto decreto n. 602 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali a denominazione generica fino ad ora registrate a nome della società Bieffe medital S.p.a., con sede in via Nuova provinciale, Grosotto (Sondrio), con codice fiscale n. 09887560150:

Specialità medicinale: ADRENALINA:

1 fiala 0,5 mg/1 ml 1 ml, A.I.C. n. 030907012/G;

1 fiala 1 mg/1 ml 1 ml, A.I.C. n. 030907063/G.

Specialità medicinale: ATROPINA SOLFATO:

fiala 0,5 mg/1 ml 1ml, A.I.C. n. 030908014/G;

fiala 1 mg/1 ml 1ml, A.I.C. n. 030908026/G.

Specialità medicinale: CALCIO CLORURO:

fiala 500 mg/10 ml 10 ml, A.I.C. n. 030909016/G;

fiala 1000 mg/10 ml 10 ml, A.I.C. n. 030909028/G.

Specialità medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO:

1 meq/ml fiala 1 ml, A.I.C. n. 030910018/G;

1 meq/ml fiala 2 ml, A.I.C. n. 030910020/G;

1 meq/ml fiala 5 ml, A.I.C. n. 030910032/G;

1 meq/ml fiala 10 ml, A.I.C. n. 030910044/G;

1 meq/ml fiala 20 ml, A.I.C. n. 030910057/G.

Specialità medicinale: CALCIO GLUCONATO:

10% fiala 1 ml, A.I.C. n. 030911010/G;

10% fiala 2 ml, A.I.C. n. 030911022/G;

10% fiala 5 ml, A.I.C. n. 030911034/G;

10% fiala 10 ml, A.I.C. n. 030911046/G;

10% fiala 20 ml, A.I.C. n. 030911059/G.

Specialità medicinale: MAGNESIO SOLFATO:

fiala 1 g/10 ml, A.I.C. n. 030927014/G;

fiala 2 g/10 ml, A.I.C. n. 030927026/G;

fiala 2,5 g/10 ml, A.I.C. n. 030927038/G.

Specialità medicinale: OLIO DI VASELINA STERILE:

fiala 10 ml, A.I.C. n. 030931012/G.

Specialità medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO:

formula 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 030933016/G;

formula 1 fiala 2 ml, A.I.C. n. 030933028/G;

formula 1 fiala 5 ml, A.I.C. n. 030933030/G;

formula 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 030933042/G;

formula 1 fiala 20 ml, A.I.C. n. 030933055/G;

formula 2 fiala 1 ml, A.I.C. n. 030933067/G;

formula 2 fiala 2 ml, A.I.C. n. 030933079/G;

formula 2 fiala 5 ml, A.I.C. n. 030933081/G;

formula 2 fiala 10 ml, A.I.C. n. 030933093/G;

formula 2 fiala 20 ml, A.I.C. n. 030933105/G.

Specialità medicinale: POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO:

formula 3 fiala 1 ml, A.I.C. n. 029687011/G;

formula 3 fiala 2 ml, A.I.C. n. 029687062/G;

formula 3 fiala 5 ml, A.I.C. n. 029687112/G;

formula 3 fiala 10 ml, A.I.C. n. 029687163/G;

formula 3 fiala 20 ml, A.I.C. n. 029687213/G.

Specialità medicinale: POTASSIO FOSFATO:

2 meq/ml fiala 1 ml, A.I.C. n. 030935011/G;

2 meq/ml fiala 2 ml, A.I.C. n. 030935023/G;

2 meq/ml fiala 5 ml, A.I.C. n. 030935035/G;

2 meq/ml fiala 10 ml, A.I.C. n. 030935047/G;

2 meq/ml fiala 20 ml, A.I.C. n. 030935050/G.

Specialità medicinale: POTASSIO LATTATO:

2 meq/ml fiala 1 ml, A.I.C. n. 030936013/G;

2 meq/ml fiala 2 ml, A.I.C. n. 030936025/G;

2 meq/ml fiala 5 ml, A.I.C. n. 030936037/G;

2 meq/ml fiala 10 ml, A.I.C. n. 030936049/G;

2 meq/ml fiala 20 ml, A.I.C. n. 030936052/G.

Specialità medicinale: SODIO E POTASSIO BICARBONATO:

2 meq/ml fiala 1 ml, A.I.C. n. 030943017/G;

2 meq/ml fiala 2 ml, A.I.C. n. 030943029/G;

2 meq/ml fiala 5 ml, A.I.C. n. 030943031/G;

2 meq/ml fiala 10 ml, A.I.C. n. 030943043/G;

2 meq/ml fiala 20 ml, A.I.C. n. 030943056/G,

sono ora trasferite alla società: Clarmed S.r.l., con sede in via Stephenson, 94, Milano, con codice fiscale n. 00514240142.

I lotti delle specialità medicinali a denominazione generica prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acido acetilsalicilico», «Atropina solfato», «Chinina solfato», «Clordiazepossido cloridrato», «Diazepam», «Doxiciclina», «Lidocaina cloridrato», «Lidocaina cloridrato e Noradrenalina bitartrato», «Paracetamolo», «Prometazina».

Estratto decreto n. 635 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società C.O.C. farmaceutici S.r.l., con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna), con codice fiscale n. 03541870378:

Specialità medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO:

«500 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 032648014/G.

Specialità medicinale: ATROPINA SOLFATO:

«0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. n. 032663039/G;

«1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. n. 032663041/G.

Specialità medicinale: CHININA SOLFATO:

«250 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite, A.I.C. n. 032677015/G.

Specialità medicinale: CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO:

«20 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite, A.I.C. n. 032679019/G.

Specialità medicinale: DIAZEPAM:

«5 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite, A.I.C. n. 032685012/G;

«10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale, A.I.C. n. 032685024/G.

Specialità medicinale: DOXICICLINA:

«100 mg capsule» 8 capsule, A.I.C. n. 032689010/G.

Specialità medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO:

«200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. n. 032712022/G;

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. n. 032712034/G.

Specialità medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO:

«200 mg + 0,2 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. n. 032714014/G;

«50 mg + 0,05 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. n. 032714026/G.

Specialità medicinale: PARACETAMOLO:

«500 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 032727012/G.

Specialità medicinale: PROMETAZINA:

«2% crema» tubo 30 g, A.I.C. n. 032737013/G,

sono ora trasferite alla società: Pierrel farmaceutici S.p.a., con sede in via G. Revere, 16, Milano, con codice fiscale n. 12291780158.

Officina di produzione, confezionamento e controllo: la produzione, il controllo ed il confezionamento per la specialità «Doxiciclina» (A.I.C. n. 032689010/G - «100 mg capsule» 8 capsule), in sostituzione dell'officina C.O.C. farmaceutici S.r.l., vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., sita in Milano, via dei Pestagalli, 7; per tutte le altre specialità, facenti parte del presente decreto ed in particolare:

«Atropina solfato» (A.I.C. n. 032663039/G - «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale e A.I.C. n. 032663041/G - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale);

«Acido acetilsalicilico» (A.I.C. n. 032648014/G - «500 mg compresse» 20 compresse);

«Lidocaina cloridrato e noradrenalina bitartrato» (A.I.C. n. 032714014\G - «200 mg + 0,2 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale e A.I.C. n. 032714026/G - «50 mg + 0,05 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale);

«Diazepam» (A.I.C. n. 032685012/G - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite e A.I.C. n. 032685024/G - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale);

«Lidocaina cloridrato» (A.I.C. n. 032712022/G - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale e A.I.C. n. 032712034/G - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale);

«Clordiazepossido cloridrato» (A.I.C. n. 032679019/G - «20 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite);

«Prometazina» (A.I.C. n. 032737013/G - «2% crema» tubo 30 g);

«Paracetamolo» (A.I.C. n. 032727012/G - «500 mg compresse» 20 compresse);

«Chinina solfato» (A.I.C. n. 032677015/G - «250 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite),

viene rinunciata l'officina farmaceutica C.O.C. farmaceutici S.r.l. e mantenuta la produzione completa presso l'officina farmaceutica Pierrel farmaceutici S.p.a., sita a Capua, via Strada Statale Appia, 46/48.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10321

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antazolina e Nafazolina».

Estratto decreto n. 637 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società C.O.C. farmaceutici S.r.l., con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna), codice fiscale n. 03541870378:

Specialità medicinale ANTAZOLINA E NAFAZOLINA:

«0,5% + 0,025% collirio soluzione», flacone 10 ml, A.I.C. n. 032661011/G,

è ora trasferita alla società: Tubilux pharma S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 05406661008.

Produzione, confezionamento e controllo: Tubilux pharma S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, 00040 Pomezia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10307

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acido ascorbico», «Etambutolo cloridrato», «Furosemide» e «Isoniazide».

Estratto decreto n. 638 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Assogalenica - Officina galenica per il terzo mondo, con sede in via Roma, 63, Pederobba (Treviso), codice fiscale n. 02266580261:

Specialità medicinale: ACIDO ASCORBICO:

«500 mg compresse» 1.000 compresse, A.I.C. n. 031275011/G.

Specialità medicinale: ETAMBUTOLO CLORIDRATO:

«200 mg compresse» 1.000 compresse, A.I.C. n. 031284019/G;

«400 mg compresse» 1.000 compresse, A.I.C. n. 031284021/G.

Specialità medicinale: FUROSEMIDE:

«25 mg compresse» 1.000 compresse, A.I.C. n. 031286014/G.

Specialità medicinale: ISONIAZIDE:

«100 mg compresse» 1.000 compresse, A.I.C. n. 031287016/G;

«200 mg compresse» 1.000 compresse, A.I.C. n. 031287028/G,

sono ora trasferite alla società: Pierrel farmaceutici S.p.a., con sede in via G. Revere, 16, Milano, codice fiscale n. 12291780158.

Produzione, confezionamento e controllo: Pierrel farmaceutici S.p.a., con sede in s.s. Appia, 46-48, Capua (Caserta).

I lotti delle specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citromagnesiaca limonata».

Estratto decreto n. 639 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. chim. farm. Sanitas S.r.l., con sede in via Tanzi, 39/D, 70121 Bari, codice fiscale n. 00329260723:

Specialità medicinale CITROMAGNESIACA LIMONATA:

«23 g + 38 g/100g polvere orale», 1 flacone da 27 g, A.I.C. n. 029978018/G,

è ora trasferita alla società: Sanitas lab. chimico farmaceutico S.r.l., con sede in via Guala, 4, 15057 Tortona (Alessandria), codice fiscale n. 01799860067.

Produzione, controllo e confezionamento: IMS International Medical Service S.r.l., con sede in via Laurentina, km 26,500 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10333

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avysal»

Estratto decreto n. 641 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01256840768:

Specialità medicinale AVYSAL:

tubo 3 g crema uso cutaneo 5%, A.I.C. n. 031117017;

25 compresse 400 mg uso orale, A.I.C. n. 031117031;

«800 mg» astuccio 25 compresse divisibili 800 mg uso orale, A.I.C. n. 031117043;

«8%» 1 flacone 100 ml sospensione orale all'8%, A.I.C. n. 031117056,

è ora trasferita alla società: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede in via Lisbona, 23, Roma, codice fiscale n. 10717650153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miodilat»

Estratto decreto n. 643 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale MIODILAT fino ad ora intestata alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150, è ora trasferita alla società EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in specialità medicinale ISOSORBIDE MONONITRATO:

«50 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule a rilascio modificato, A.I.C. n. 029558018;

«20 mg compresse» 50 compresse, A.I.C. n. 029558020;

«40 mg compresse» 30 compresse, A.I.C. n. 029558032.

Produzione, controllo e confezionamento: per la forma farmaceutica «compresse» (A.I.C. n. 029888020-032), la produzione, confezionamento e controllo vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in stradone Farnese, 118, Piacenza. Per la forma farmaceutica «capsule a rilascio modificato» la produzione viene effettuata presso l'officina Pharmatec International S.r.l., con sede in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7, mentre il confezionamento ed il controllo presso la suddetta officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kataval»

Estratto decreto n. 640 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874:

Specialità medicinale KATAVAL: «30 g crema» 1 tubo, A.I.C. n. 019818020,

è ora trasferita alla società: Farmigea S.p.a., con sede in via Carmignani, 2, Pisa, codice fiscale n. 00109820506.

Produzione, controllo e confezionamento: Farmigea S.p.a., con sede in via G.B. Oliva, 8, Ospedaletto (Pisa).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primesin»

Estratto decreto n. 644 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00868480153:

Specialità medicinale PRIMESIN:

28 capsule 20 mg, A.I.C. n. 029416031;

14 capsule 40 mg, A.I.C. n. 029416043,

è ora trasferita alla società: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina), km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale n. 00738480151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10330

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edeven»

Estratto decreto n. 645 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Vectorpharma S.p.a., con sede in via del Follatoio, 12, Trieste, codice fiscale n. 90032460322:

Specialità medicinale EDEVEN:

3 fiale liof. 5 mg + 3 f. 5 ml, A.I.C. n. 031219013;

30 confetti 40 mg, A.I.C. n. 031219025;

«gel» tubo 40 g 1%, A.I.C. n. 031219037;

«gel» tubo 40 g 2%, A.I.C. n. 031219049,

è ora trasferita alla società: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56, Torre 6, Milano, codice fiscale n. 02578030153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cordarone»

Estratto decreto NFR n. 683 del 12 novembre 1999

Specialità medicinale CORDARONE nella forma farmaceutica e confezione: «200 mg capsule» 20 capsule da 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Modifiche apportate: confezione:

in sostituzione della confezione: «200 mg capsule» 20 capsule da 200 mg - A.I.C. n. 022033017, è autorizzata la confezione «200 mg compresse» 20 compresse da 200 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1937:

«200 mg compresse» 20 compresse da 200 mg.

A.I.C. n. 022033031 (in base 10) - 0P0DN7 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame ha goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche:

terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche) extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale;

tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachicardie ventricolari;

trattamento profilattico delle crisi di angina pectoris.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 022033017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10564

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primoxil Plus»

Estratto decreto n. 709 del 17 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157:

Specialità medicinale PRIMOXIL PLUS:

14 compresse filmrivestite 7,5 mg, A.I.C. n. 033908017;

14 compresse filmrivestite 15 mg, A.I.C. n. 033908029,

è ora trasferita alla società: Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra, 9, Monza (Milano), codice fiscale n. 01618550121.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»

Estratto decreto n. 713 del 17 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alcon Pharmaceuticals Ltd, con sede in Sinserstrasse, 47, CH-6330 Cham, Svizzera, rappresentata dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108, Palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi, Milano, codice fiscale n. 07435060152:

Specialità medicinale OFTACILOX: flacone contagocce 5 ml, A.I.C. n. 028476012,

è ora trasferita alla società: Alcon-Couvreur S.A., con sede in Rijksweg, 14, B-2870 Puurs (Belgio), rappresentata dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108, Palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi, Milano, codice fiscale n. 07435060152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nafcon A»

Estratto decreto n. 714 del 17 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alcon Pharmaceuticals Ltd, con sede in Sinserstrasse, 47, CH-6330 Cham, Svizzera, rappresentata dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108, Palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi, Milano, codice fiscale n. 07435060152:

Specialità medicinale NAFCON A: 15 ml, A.I.C. n. 028857011,

è ora trasferita alla società: Alcon-Couvreur S.A., con sede in Rijksweg, 14, B-2870 Puurs (Belgio), rappresentata dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108, Palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi, Milano, codice fiscale n. 07435060152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alomide»

Estratto decreto n. 715 del 17 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alcon Pharmaceuticals Ltd, con sede in Sinserstrasse, 47, CH-6330 Cham, Svizzera, rappresentata dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108, Palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi, Milano, codice fiscale n. 07435060152:

Specialità medicinale ALOMIDE:

collirio 5 ml 0,1%, A.I.C. n. 027384015;

20 monodosi collirio 0,5 ml 0,1%, A.I.C. n. 027384027,

è ora trasferita alla società: Alcon-Couvreur S.A., con sede in Rijksweg, 14, B-2870 Puurs (Belgio), rappresentata dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108, Palazzo C-D/1, Cassina de' Pecchi, Milano, codice fiscale n. 07435060152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10312

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio EA»

Decreto R/131 del 16 novembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica per uso veterinario BIO EA vaccino vivo liofilizzato contro l'encefalomielite aviare.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione di Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101084010;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101084022.

Composizione: 1 dose di vaccino ricostituito contiene:

principi attivi: virus attenuato dell'encefalomielite, ceppo Calnek 1143, con titolo non inferiore a 10^3 DIE50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale dell'encefalomielite.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: vaccino non ricostituito: 18 mesi, se conservato a temperatura tra + 2 °C e + 8 °C al riparo dalla luce.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A10571

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio H120»

Decreto R/132 del 16 novembre 1999

Specialità medicinale ad azione immunologica per uso veterinario BIO H120 vaccino vivo liofilizzato contro la bronchite infettiva del pollo.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101090037;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101090049;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101090052;

scatola da 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101090013.

Composizione:

1 dose di vaccino ricostituito contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della bronchite infettiva.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 12 mesi vaccino non ricostituito conservato a temperatura tra + 2 °C e + 8 °C al riparo dalla luce.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A10570

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino vivo contro la pseudopeste aviare La Sota».

Decreto n. 134 del 16 novembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario VACCINO VIVO CONTRO LA PSEUDOPESTE AVIARE LA SOTA contro la pseudopeste aviare nel pollo.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, codice fiscale n. 00284840170.

Produttore: I.Z.O. S.p.a., via Cremona n. 282 - Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 101210021;

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101210033;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101210045.

Composizione:

1 dose di vaccino contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers, ovaiole e riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva di broilers, ovaiole e riproduttrici nei confronti della pseudopeste aviare.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

99A10569

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Marek bivalente»

Decreto R/135 del 16 novembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario BIO MAREK BIVALENTE vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101104014;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101104038.

Composizione:

1 dose di vaccino ricostituito contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Marek.

Validità: vaccino non ricostituito: 18 mesi, se conservato a temperatura di –196 °C.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice dopia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

99A10568

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac RL»

Decreto R/136 del 16 novembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario NOBIVAC RL vaccino inattivo contro la rabbia e la leptospirosi del cane.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano, via Brembo, 27, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101923011;

scatola 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923023;

scatola 50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923035;

scatola 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923047.

Composizione: ogni dose contiene:

principi attivi ed eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro la rabbia e la leptospirosi causata da leptospira interrogans sierotipi canicola ed icterohaemorrhagiae.

Validità: 24 mesi a + 2° + 8° C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10567

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval RS»

Decreto R/137 del 16 novembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica RISPOVAL RS vaccino vivo attenuato contro le infezioni da virus respiratorio sincinziale del bovino.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina, codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: Pfizer Animal Health S.A. - Louvain-La Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone di vaccino liofilizzato da 5 dosi + 1 flacone di solvente sterile da 10 ml - A.I.C. n. 101437010;

1 flacone di vaccino liofilizzato da 25 dosi + 1 flacone di solvente sterile da 50 ml - A.I.C. n. 101437022.

Composizione:

una dose di vaccino ricostituito (2 ml) contiene: virus vivo attenuato respiratorio sincinziale bovino ceppo RB94: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente: 1 ml di solvente sterile contiene: cloruro di sodio 9 mg, acqua per iniezioni q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi nel bovino di ogni età della malattia respiratoria indotta dal virus respiratorio sincinziale bovino.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

99A10566

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrocor»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 19/D459 del 29 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

NITROCOR: unguento 40 g 2% c/siringa - A.I.C. numero 024558064.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10565

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 451 del 29 luglio 1999», relativo alla specialità medicinale CEFODIE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1999, alla pag. 58, prima colonna, ove è indicato «nelle forme e confezioni:», e in ogni parte in cui sono indicate le confezioni, in luogo di «0,5 g pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala per soluzione iniettabile uso endovenoso, «1 g» 1 flacone di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso, «0,5 g pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e «1 g» 1 flacone polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare», leggasi: «0,5 g ev pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso, «1 g» ev 1 flacone di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso, «0,5 g im pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e «1 g im» 1 flacone polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare».

Alla pag. 58, prima e seconda colonna, ove è indicato «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;» in luogo di «classe, "uso ospedaliero H"» leggasi: «classe A "uso ospedaliero H"».

Alla seconda colonna della stessa pagina ove è indicato «Indicazioni terapeutiche:», ultima riga dopo le parole «nella sede dell'intervento,» al posto di: «e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di "Cefodie" possono essere somministrate per ulteriori tre giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di "Cefodie" riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo» leggasi: «fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di "Cefodie" possono essere somministrate per ulteriori tre giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di "Cefodie" riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo».

99A10428

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zestril».

Nella parte del comunicato «Provvedimento di modifica A.I.C. n. 395 del 7 ottobre 1999», relativo alla specialità medicinale ZESTRIL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999, alla pagina 73, prima colonna, ove è indicato «Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche», al secondo capoverso, in luogo di «Complicazioni renali e retiniche da diabete mellito: in pazienti ipertesi affetti da diabete mellito non-insulino dipendente con micro-albuminuria Zestril riduce il rischio di retinopatia in pazienti normotesi affetti da diabete mellito insulino-dipendente» s'intende scritto: «Complicazioni renali e retiniche da diabete mellito: in pazienti ipertesi affetti da diabete mellito non-insulino dipendente con micro-albuminuria Zestril riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina. Zestril riduce il rischio di retinopatia in pazienti normotesi affetti da diabete mellito insulino-dipendente».

99A10429

Comunicato concernente modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ad Pabyrn, Anti acne Samil, Mionidin, Pancrex, Renpress e Saronil».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 240 del 19 maggio 1999», relativo alle specialità medicinali indicate in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1999, alla pag. 68, prima colonna, ove è indicato «AD PABYRIN» si intende scritto «AD PABYRN».

99A10430

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gadral».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto A.I.C. n. 358 del 25 giugno 1999», relativo alla specialità medicinale GADRAL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1999, alla pag. 73, seconda colonna, ove è indicato «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).» si intende scritto «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).».

99A10431

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac».

Nella parte del comunicato: «decreto G n. 276 del 31 maggio 1999», relativo alla specialità medicinale DICLOFENAC, della Società Hexan S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1999, alla pag. 57, prima colonna, ove è indicato «Numeri di A.I.C.:», al posto di «10 supposte da 100 mg; 032086030/G (in base 10), 0Z8KMG; 5 fiale da 3 ml di soluzione iniettabile da 75 mg 032786042 (in base 10), 0Z8KMU (in base 32).» si intende scritto: «10 supposte da 100 mg; 032786030/G (in base 10), 0Z8KMG; 5 fiale da 3 ml di soluzione iniettabile da 75 mg; 032786042/G (in base 10), 0Z8KMU (in base 32).».

Alla stessa pagina, seconda colonna, seconda riga del secondo periodo ove è scritto «Wiemr Pharma GmbH» leggasi «Weimer Pharma GmbH».

99A10432

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Trasaghis

Con decreto interministeriale n. 1010 in data 29 ottobre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale sito nel comune di Trasaghis (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 45, mappale 709 del N.C.T. della superficie di mq 634.

99A10562

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana degli economisti, in Ancona

Con decreto ministeriale 29 novembre 1999 è stato approvato il nuovo statuto della Società italiana degli economisti, con sede in Ancona.

99A10572

Modificazioni allo statuto della fondazione «Istituto di studi amministrativi Umberto Borsi», in Bologna

Con decreto ministeriale 29 novembre 1999 è stato modificato l'art. 3 e sono stati abrogati gli articoli 4 e 9 dello Statuto della Fondazione «Istituto di studi amministrativi Umberto Borsi», con sede in Bologna.

99A10573

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione della New International School of Thailand di Bangkok (Thailand), nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

New international school of Thailand di Bangkok (Thailand).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A10480

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 1332 del 18 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Park Sernesi» - Soc. coop. a r.l., con sede in Bolzano, corso Italia, 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 1333 del 18 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio del consorzio «Cooperativa edilizia Avisio» - Soc. coop. a r.l., con sede in Canazei, via Col da Ronch, 26, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, provvedendo alla nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Tonina, con studio in Trento, via Brennero, 130, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

99A10574

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

99A10556

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare N15X - Diritto processuale civile

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

99A10555

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 - Derivazione idriche. (Deliberazione 21 gennaio 1999, n. 1).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis).

Delibera:

1) che non è ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto evidenziato in premessa, per un periodo di ventiquattro mesi:

a) il rilascio di nuove concessioni di piccole e grandi derivazioni e licenze per l'attingimento, per qualunque uso, di cui al regio decreto n. 1775/33;

b) il rinnovo delle concessioni per le derivazioni esistenti, per qualunque uso, che potranno proseguire i prelievi attuali in regime di prorogatio;

2) che sono escluse da quanto indicato al precedente punto 1) le concessioni di derivazione di acqua per il consumo umano secondo la definizione contenuta all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988;

3) che è escluso, fino alla data del 30 settembre 2000, da quanto indicato al precedente punto 1), lettera *a),* il rinnovo delle licenze per l'attingimento già rilasciate prima del 30 settembre 1998 con le seguenti prescrizioni:

che la portata concessa non dovrà superare il valore di 10 l/sec.;

che dovranno essere installati strumenti idonei a limitare la portata a quella massima concessa e a misurare il quantitativo totale di acqua prelevata;

4) di notificare la presente delibera ai seguenti enti:

Ministero dell'ambiente;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'industria;

Ministero delle politiche agricole;

Regione Toscana;

Regione Lazio;

Ufficio speciale del Genio civile del Tevere e Agro Romano;

Provveditorato OO.PP. per la Toscana - Sez. oper. di Grosseto;

Provveditorato OO.PP. per la Toscana . Sez. oper. di Viterbo;

Ufficio del genio civile di Viterbo;

Ufficio del genio civile di Grosseto;

Provincia di Grosseto;

Provincia di Viterbo;

Comuni del bacino;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediaramente vincolante dall'avvenuta comunicazione ai soggetti interessati di cui al precedente punto 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma del decreto-legge n. 398/1993 su richiamati;

6) di pubblicare la presente deliberazione nei bollettini ufficiali della regione Lazio e Toscana e, in stralcio, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: DEL LUNGO

Il segretario: D'ALFONSO

99A10539

Approvazione del piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999, comprensivo degli interventi proposti per il programma di cui al comma 2 del citato provvedimento per le annualità 1999/2000. Adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183. (Deliberazione 28 ottobre 1999, n. 10).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis).

Delibera:

a) di approvare, con modifiche rispetto alla proposta formulata dal comitato tecnico, il piano straordinario di cui agli allegati n. 1 e n. 2 redatto in attuazione dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999 e in attuazione del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989;

b) di dare atto che l'allegato n. 1 si compone di:

1.1 relazione generale;

1.2 tavole relative alla perimetrazione e alla zonazione delle singole aree a pericolosità ed a rischio idrogeologico;

1.3 misure di salvaguardia da adottare in attuazione dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 267/1998, come modificato dalla legge n. 226/1999 e misure di salvaguardia da adottate ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) di dare atto che l'allegato n. 2 si compone di:

2.1 quadro degli interventi urgenti proposto ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 267/1998 modificata dalla legge n. 226/1999 per il territorio ricadente nella regione Toscana;

2.2 quadro degli interventi urgenti proposto ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 267/1998 modificata dalla legge n. 226/1999 per il territorio ricadente nella regione Lazio;

2.3 schede informative di cui al punto 4 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998;

d) di specificare che le modifiche introdotte sul testo proposto dal comitato tecnico investono l'allegato n. 1.3: «misure di salvaguardia da adottare in attuazione dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999 e misure di salvaguardia da adottate ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183» e che le parti di testo modificate riguardano l'art. 1, comma 3, lettera *g),* l'art. 3, comma 3, lettera *c)* e l'art. 5, comma 2;

e) di dare atto che il quadro degli interventi di cui all'allegato n. 2 costituisce anche aggiornamento allo schema previsionale e programmatico approvato con delibera del comitato istituzionale n. 4 del 6 aprile 1998;

f) di dare mandato al segretario generale di trasmettere il piano alle regioni Lazio e Toscana, competenti per territorio ai fini degli adempimenti discendenti dalla legge n. 267/1998 modificata dalla legge n. 226/1999 nonché discendenti dalla legge n. 183/1989;

g) di dare mandato al segretario generale di trasmettere la presente delibera e gli atti di cui all'allegato n. 1 ai comuni alle province nei territori dei quali le misure di salvaguardia di cui al precedente punto *b)* sono destinate ad esplicare efficacia;

h) la presente delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali della regione Lazio e della regione Toscana, nonché per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

i) gli atti di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* sono disponibili per la consultazione di chiunque ne abbia interesse presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Fiora in via di Novoli, 53/m, Firenze in orario di ufficio.

Il presidente: DEL LUNGO

Il segretario: D'ALFONSO

99A10540

COMUNE DI AGNONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di AGNONE (provincia di Isernia) ha adottato il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura seguente:

4,5 per mille per l'abitazione principale di cui all'art. 5 del regolamento comunale I.C.I., approvato con atto consiliare n. 74 del 21 ottobre 1998;

5 per mille, per tutti gli altri casi.

(Omissis).

99E10433

COMUNE DI ALVITO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 settembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille la aliquota da applicare all'I.C.I.

(Omissis).

99A10434

COMUNE DI AVELLINO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di AVELLINO ha adottato il 28 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure diversificate:

5,50 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;

5,75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

99A10435

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato il 16 novembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota unica: 4,5 per mille;

detrazione unica: L. 200.000.

(Omissis).

99A10436

COMUNE DI CURA CARPIGNANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

99A10437

COMUNE DI FEISOGLIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 28 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito con art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato con art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel 6 per mille.

(Omissis).

99A10438

COMUNE DI GAMBATESA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GAMBATESA (provincia di Campobasso) ha adottato il 30 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare con il presente atto per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

99A10439

COMUNE DI OVINDOLI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato il 27 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per l'anno 2000, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli.

(Omissis).

99A10440

COMUNE DI RAGOLI MADONNA DI CAMPIGLIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di RAGOLI - MADONNA DI CAMPIGLIO (provincia di Trento) ha adottato il 27 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale in L. 350.000 e di confermare l'applicazione dell'aliquota pari al 4 per mille.

(Omissis).

99A10441

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANTA MARIA IMBARO (provincia di Chieti) ha adottato il 30 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, precedentemente determinata con delibera di giunta comunale n. 112 del 16 ottobre 1998;

(Omissis).

99A10442

COMUNE DI SAREZZO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAREZZO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica al 5,80 per mille unitamente alle agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformità ai criteri e secondo le modalità specificate inpremessa e riassumibili nel seguente prospetto:

tenendo conto sia del reddito (tabella *A*) che del valore catastale dell'immobile posseduto (tabella *B*):

Tabella *A*:

Limiti di reddito che consentono di accedere
alle maggiori detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo lordo (in lire)
Una persona	12.336.000
Due persone	20.447.000
Tre persone	26.327.000
Quattro persone	31.446.000
Cinque persone	36.565.000
Sei persone	41.440.000
Sette persone	46.316.000

Tabella *B*:

Valore catastale:

inferiore o uguale a L. 80.000.000: detrazione L. 300.000;

inferiore o uguale a L. 100.000.000: detrazione L. 240.000;

oltre L. 100.000.000: detrazione L. 200.000 (minimo previsto dalla legge).

(Omissis).

99A10443

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SERRAMAZZONI (provincia di Modena) ha adottato il 30 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6,8 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di fissare per l'anno 2000 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 4,8 per mille;

3. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 4,8 per mille per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 2 (abitazione principale) nel limite di una unità immobiliare classificata nella categoria C/2 e di una unità immobiliare classificata nella categoria C/6.

(Omissis).

99A10444

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, con deliberazione n. 273 del 2 novembre 1999, ha nominato il dott. Amedeo Bortolan, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

99A10575

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 6 agosto 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Assegnazione delle risorse residue per le aree depresse destinate alla promozione imprese e politiche lavoro dalla delibera CIPE n. 4 del 22 gennaio 1999. (Deliberazione n. 140/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 1999).

Nella prima tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pagina 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nella colonna «Totale», prima riga, dove è scritto: «*29,549*», leggasi: «*29,459*».

99A10576

Comunicato relativo alla deliberazione 6 agosto 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale delle azioni aggiunte Feoga, da effettuarsi in relazione al programma operativo della regione Campania. (Deliberazione n. 150/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 34, seconda colonna, punto 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... sulla base di *motivate* richieste inoltrate ...», leggasi: «... sulla base di richieste inoltrate... ».

99A10577

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77